

# INTEMEVION



# INTEMEVION

cultura e territorio

n. 4 (1998)

# INTEMELION

n. 4 (1998)

## cultura e territorio

Quaderno di studi dell'Accademia di cultura intemeliana

*Direttore:* Giuseppe Palmero

*Comitato di redazione*

Paki Cudemo

Sandro Littardi

Patrizia Scarsi Tonet

Fiorenzo Toso

Renzo Villa

*Segreteria di redazione:* Beatrice Palmero

*Editing:* Fausto Amalberti

*Comitato scientifico*

Mario Ascheri (Università di Siena)

Laura Balletto (Università di Genova)

Francesco Biamonti (Scrittore)

Daniela Gandolfi (Istituto Internazionale di Studi Liguri)

Christiane Eluère (Direction de Musées de France L.R.M.F. - Paris)

Werner Forner (Università di Siegen - Germania)

Silvano Rodi (ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali)

Direzione e redazione:

Via Ville 30 – 18039 Ventimiglia (IM); tel. & fax 0184356294



<http://www.intemelion.masterweb.it>



[intem@masterweb.it](mailto:intem@masterweb.it)

*Stampato con un contributo parziale del Comune di Ventimiglia*

Romeo Pavoni

## Sanremo: da *curtis* a signoria feudale

Nel marzo del 979 alcuni uomini, a nome proprio, delle mogli e dei figli, chiesero a Teodolfo, vescovo di Genova, di concedere loro in locazione <sup>1</sup> metà dei beni della Chiesa di San Romolo <sup>2</sup>, siti nel Comitato di Ventimiglia, nei *loca et fundi Matuciana* <sup>3</sup> di Tra-

---

<sup>1</sup> *Peto defensoribus sacrosancte Ianuensis Ecclesie, ubi preest dominus Teudulfus episcopus, uti nobis* (seguono i nomi dei richiedenti) *et, si unus <ex> nobis sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat, titulo condicionis locare nobis iubeatis*. Il diritto di alienare la concessione, benché limitato ad abitanti nel territorio del castello di San Romolo (cfr. nota 27), e la durata alla seconda o alla terza generazione (cfr. nota 26) indicano che il livello, sebbene non citasse esplicitamente l'enfiteusi, avesse come oggetto tale contratto, con il quale nell'Alto Medioevo si era confusa la locazione perpetua: cfr. al riguardo S. PIVANO, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino 1904, pp. 247-279, il quale, però, trascurò le significative fonti genovesi, onde è necessario rifarsi ancora al vecchio contributo di L. T. BELGRANO, *Illustrazione del Registro Arcivescovile*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II (1871), parte II, pp. 537-564.

<sup>2</sup> Si è preferito conservare il nome ufficiale usato nel Medioevo, San Romolo, anziché Sanremo, perché l'uso del nome moderno potrebbe ingenerare equivoci ancora più gravi di quelli eventualmente suscitati dal mantenimento della denominazione medievale e perché il contesto è sufficiente a evitare ogni confusione con l'insediamento sui monti presso il quale si trova l'eremo del santo: la "Bauma". Il passaggio da San Romolo a Sanremo, come denominazione del maggior insediamento sulla riva del mare, si era già verificato nel XV secolo per influsso del dialetto locale: A. CANEPA, *Note storiche sanremesi. Ubicazione e successive denominazioni dell'antica «Villa Matutiana»*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LII (1924), pp. 101-125, alle pp. 118-125.

<sup>3</sup> Secondo il Canepa *Matucianus* sarebbe l'aggettivo del nome gentilizio ligure-romano *Mattucius/Matucius*, attestato a *Cemenelum* e a *Nicaea*; questa stirpe avrebbe attribuito la propria origine alla divinità paleoitalica del mattino, *Mater Matuta*, la quale corrispondeva alla greca Ζῆθος: A. CANEPA, *Note storiche* cit., pp. 112-115. Con lui concordò la Panizzi perché il gentilizio *Matucius* è attestato soltanto nella zona delle Alpi Marittime e, sebbene obiettasse che il culto della *Mater Matuta* era pervenuto ai Romani dall'Asia Minore, ammise la possibilità che «i *Matucii*, liguri romanizzati abbiano voluto nobilitare a un certo momento la loro origine, e, facendo anch'essi una falsa etimologia, abbiano scelto come loro culto di famiglia, quello della *Mater Matuta*»: L. PANIZZI, *La Villa Matutiana e la Mater Matuta*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», I (1946),

monte<sup>4</sup>, Turre<sup>5</sup>, Telamone/Talamone<sup>6</sup>, Canale Castagnanico<sup>7</sup>, Pucio/Puccio Gurrino<sup>8</sup>, Pino<sup>9</sup>, Paragallo<sup>10</sup>, Bialare/Biullare<sup>11</sup>,

p. 12. Il Lamboglia rinviò alla Panizzi e precisò che « occorre partire da un gentilizio *Mattucius* con *t* doppia per spiegare la conservazione della *t*, che altrimenti sarebbe evoluta a *d* e quindi scomparsa »: N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche e storico-topografiche sui monti di Sanremo*, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., X, (1955), n. 1, pp. 1-10, a p. 2, nota 3. Il compianto Calvini condivise l'opinione sull'origine del primitivo nome di Sanremo dalla *gens Matucia*, ma dubitò della sopravvivenza di diretti discendenti da tale stirpe alla fine del X secolo e del rapporto con la *Mater Matuta*, « poco nota anche ai Romani »: N. CALVINI, *Sanremo mille anni fa*, Sanremo 1979, p. 32, nota 10, e p. 42. Certo, nel senso di famiglia del ceto dirigente ligure-romano è estremamente improbabile una sopravvivenza fino alla seconda metà del X secolo, ma, nel senso di tribù romanizzata dei Liguri *Intemelii*, non si può escludere una continuità etnica, almeno parziale (cfr. note 12 e 13).

<sup>4</sup> Località non identificata. Il Lamboglia, ritenendo che la richiesta riguardasse terre non ancora coltivate e site nell'entroterra delle « regioni più vicine alla sede della *Villa Matuciana* e del futuro *Castrum Sancti Romuli*, presso la pieve di San Siro, evidentemente già popolate e coltivate », non lo interpretò come un preciso toponimo, ma come un'indicazione comprensiva equivalente a « nel territorio della *Villa Matuciana*, guardando a tramontana e cominciando dalla Torre, Telamone » etc.: N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni cit.*, p. 7; N. CALVINI, *Sanremo cit.*, p. 47, suppose che indicasse « le località verso nord, oltre i monti ».

<sup>5</sup> Località non identificata, che potrebbe anche essere unita con il successivo *Telamone/Talamone*, a formare un solo toponimo.

<sup>6</sup> Località non identificata. Il Lamboglia suppose una derivazione dal latino *telamo* (statua) o, più probabilmente, dal cognome latino *Telamo*, sopravvivenza dell'antica toponomastica fondiaria: N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni cit.*, p. 7.

<sup>7</sup> Località non identificata. Secondo il Lamboglia, che considerò due luoghi distinti *Canale* e *Castagnanico*, il suffisso latino *-anico* denoterebbe l'antichità di un bosco di castagne: N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni cit.*, p. 7, nota 24.

<sup>8</sup> Località non identificata. Secondo N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni cit.*, p. 7, nota 24, equivalrebbe a « poggio dei salici ».

<sup>9</sup> *Poipino* (Poggio Pino) e Capo Pino (Capo Nero), a sud dell'odierno Coldirodi: G. B. SEMERIA, *Secoli cristiani della Liguria*, II, Torino 1843, p. 490, nota 1; A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti riferentisi al Castello di S. Romolo*, in « Bollettino della Società Storico-Archeologica Ingauna e Intemelia », I, n. 1-2, pp. 21-38, e n. 3-4, pp. 57-89, a p. 23, nota 2.

<sup>10</sup> Il Canepa lo identificò con l'odierno Baragallo, immediatamente a nord dell'odierno Sanremo; identificazione accettata dal Lamboglia, il quale lo fece derivare da *bàragu* (capanna) e *parrago* (percolato): A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti cit.*, p. 23, nota 2; N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni cit.*, p. 7.

<sup>11</sup> Luogo di incerta identificazione. Il Canepa propose Borello in quanto successivo alla *Mensa Dominica*, termine di confine menzionato prima di *Buolario* nel 1039 (cfr. nota 65) e identificato con l'eremo di san Romolo, ove per sfuggire alla minaccia saracena

*Castalare/Castellare*<sup>12</sup>, *castello de Cariasco*<sup>13</sup>, *Velaga/Vellega*<sup>14</sup> e

si sarebbe rifugiata parte della popolazione della *villa Matuciana* e nel 1455 sarebbe stata soppressa la rettoria di San Romolo per il trasferimento a Sanremo dei suoi abitanti. Borello, in dialetto *Burelu*, sarebbe derivato per metatesi da *Buolario*, \**Buolerio* e *Bulero*: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo in relazione a quattro iscrizioni medioevali*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LIII (1926), pp. 91-146, a p. 93, nota 2, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 23, nota 2, e p. 32. Borello fu escluso dal Lamboglia, che preferì le pendici orientali del Monte Caggio, perché la posizione di Borello «porterebbe a escludere il *Castellare* sovrastante, citato fra le richieste di concessione, nonché il col dei Termini, dal territorio di Sanremo». Ma non è un argomento valido perché quei luoghi potrebbero essere compresi nella *Mensa Domnica*, a sud-ovest del Monte Bignone, dalla quale si scendeva a *Bualario*, inteso come Borello e il suo monte (cfr. nota 65). Inoltre il Lamboglia affermò che «*Borello*, documentato solo nei secoli recenti, non può che aver la stessa origine del cogn. *Borelli* e dei numerosi omonimi nella toponomastica ligure, in segno di “scoscendimento”», e ipotizzò un legame con *Biullare* (bosco di betulle) o con \**Bedalarium* (ruscello): N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni* cit., p. 7. N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 47, si limitò ad affermare che *Bialare/Biullare* era un luogo, oggi scomparso, sul crinale che sale a *Castelâ*, prima di quest’ultimo luogo.

<sup>12</sup> Se si identifica con l’odierno *Castelâ*, a metà della cresta che unisce il Monte Caggio e il Monte Bignone, su un’altura che domina i valichi del Colle Termini di Perinaldo e del Colle Termini di Baiardo, si pone il problema del rapporto con il castellare sulla vetta del Monte Bignone, i cui resti sono stati datati tra il V e il II secolo a. C., e con il grande castellare del Monte Colma, occupato tra il V secolo a. C. e il III d. C., giacché anche sul *Castelâ* e sul Monte Caggio sono state individuate tracce di murature e di edifici, non ancora scavati e quindi datati. Il Lamboglia prospettò la possibilità che in età romana una tribù o gente dei Liguri *Intemelii*, forse i *Matucii*, dal castelliere del Monte Bignone si trasferisse, in parte, a *Cariasco* e, in parte, sulla riva del mare, ove avrebbe costituito prima il *pagus*, poi la *plebs Matuciana*: N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni* cit., pp. 1-3 e 7-10. Sui castellari in generale cfr. E. BERNARDINI, *Prefazione*, e G. VICINO, *La preistoria*, entrambi in *L’altra faccia di Colombo. La civiltà in Liguria dalle origini al Quattrocento*, Torino e Casalecchio di Reno 1992, pp. 42-45, 118-120 e 144-148.

<sup>13</sup> Località presso l’odierno San Romolo e la “Bauma”, la caverna ove avrebbe stabilito il proprio eremo il suddetto santo. Secondo il Lamboglia si tratterebbe «di un toponimo fondiario di discendenza romana e fondato su un substrato preromano», identificato nel gentilizio *Carius*, «che può essere puramente latino ma esisteva pure certamente già nel ligure, e si connette alla voce ben nota KAR “roccia”, preromana (onde pure la voce alpina *cairo*, su cui si sovrappose il riflesso di QUADRUM latino)». Sempre secondo il Lamboglia un insediamento ligure-romano si sarebbe conservato fino all’Alto Medioevo, quando fu munito di castello, forse utilizzato come base dai Saraceni, al pari di Campomarzio; questa continuità abitativa «getta una viva luce sulla ragione per cui San Romolo si sarebbe rifugiato lassù: non in un sito boscoso completamente deserto, ma in un luogo tranquillo ed appartato, dove esistevano già condizioni di vita e abitatori di discendenza romana»: A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 23, nota 2; N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni* cit., pp. 8 e 9.

<sup>14</sup> L’odierna *la Vellega*, sul crinale tra il Monte Bignone e il Monte Colma, tra gli

Monte Bignone<sup>15</sup>, ripartiti in 28 *portiones*<sup>16</sup>. Il calcolo del numero dei richiedenti è complicato dal fatto che alcuni chiesero più di una *portio*, ma si può ottenere la cifra di 39 dal confronto con i nomi di coloro che a Genova, nel marzo dello stesso anno, sottoscrissero un contratto di pastinato per l'altra metà<sup>17</sup>. Si trattava di terre, boschi, canneti, oliveti, saliceti, campi e pascoli<sup>18</sup>, con disponibilità delle ac-

---

odierni Verezzo e Ceriana: A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 23, nota 2; N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni* cit., p. 9.

<sup>15</sup> *petimus res iuris Ecclesie vestre Sancti Romuli, que pertinet et est sub regimine et potestate Sancti Syri Ianuensis Ecclesie et Episcopii vestri, et ipsa res est posita in Comitatu Vigintimiliense, in locas et fondas Matucianas: Tramonte, a Turre, Telamone, Canale Castagnanico et Pucio Gurrino, Pino, Paragallo, Bialare, Castalare, castello de Cariasco seu in Velaga, in Monte Bugno vel pro aliis locis.*

<sup>16</sup> Il documento, conservato in copia nel *Liber Iurium* II, sia nell'esemplare dell'Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi ASG), c. 97 v., sia nell'esemplare della Biblioteca Universitaria di Genova, MS. B. IX. 3, cc. C-CI r., fu pubblicato nel 1839 dal Pallavicini, nel 1854 dal Ricotti e nel 1979 da N. CALVINI, *Sanremo* cit., al quale si rimanda per il testo del documento e la sua tradizione. Al riguardo cfr. anche *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, Introduzione, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, in *Fonti per la Storia della Liguria*, I (anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, *Fonti*, XII), Genova-Roma, 1992.

<sup>17</sup> Anche questo documento è conservato in copia nei due esemplari del *Liber Iurium* II e fu pubblicato dal Pallavicini e dal Ricotti. Si segue l'edizione del Salvini. Per l'elenco dei 39 uomini e delle relative *portiones* cfr. l'Appendice A. Il Canepa ridusse il numero a 17 famiglie, perché considerò arbitrariamente come medesime persone i nomi ripetuti; inoltre vide una conferma di tale numero nei 17-20 livellari che nella prima metà del XII secolo dovevano *pensionies* nella *curia* di San Romolo. In realtà questi ultimi, che risultano peraltro molto superiori a 17-20 (cfr. l'Appendice C), erano i nobili e i più ricchi di San Romolo (cfr. nota 95), anche se non si può escludere che fra costoro vi fossero alcuni discendenti di quei coloni, quelli che erano riusciti a conseguire una superiore condizione sociale ed economica. Non è però accettabile neppure l'interpretazione del Salvini, il quale diede il numero di 43 perché contò tutti i nomi, senza considerare i casi in cui si trattava della stessa persona: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 97, 117, 118 e 123, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 22; N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 44 e 45.

<sup>18</sup> *id est territorii, silvis, canetis, olivetis, salectis, campis et pascuis.* Fuorviato dall'errore del Ricotti, il quale diede *salvis canetis etc.*, il Canepa esclude dalla concessione i canneti, gli oliveti, i saliceti, i campi e i pascoli, che ritenne « allodii degli uomini del Castello di San Romolo e feudi dei Conti di Ventimiglia »: *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, H.P.M., 2 v., Torino, 1854 e 1857, I, col. 4, n. II; A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 117, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 23 e 30.

que, con le giacenze e le pertinenze<sup>19</sup>, nel territorio delimitato a est dall'Armea, a ovest dal Monte Pino (Capo Nero-Coldirodi), a nord dal Giogo e dall'*Alpis Agonia*<sup>20</sup> e a sud dal lido del mare<sup>21</sup>. Con lo stesso livello Giselberto, figlio di Giovanni, a nome proprio, della moglie e dei figli, e i suddetti 39 uomini chiesero al vescovo Teodolfo la meta dei beni nei *loca et fundi* di Taggia, *Luvignana*, *Pozana*, Pertuso, nel terzo del castello di Campomarzio, nel *castanetum domnicatum* di San Siro, nel Canneto<sup>22</sup>, a *Buriana*, nella *Colla Clemapa* e nella *Colla Clemura*; si trattava di campi, canneti, oliveti, saliceti, vigne e alberi da frutta, nell'area che si estende dal lido del mare al Monte Ceppo e al Monte Bignone, con la disponibilità delle acque, con le giacenze e le pertinenze<sup>23</sup>. I richiedenti si obbligarono a coltivare e migliorare le

---

<sup>19</sup> *infra istas fines omnia medietatem petimus de suprascripte res, una cum accessione et ingressu vel exitu suo et usibus aquarum, cum omni iure iacentiis et pertinenciis earum rerum; omnia petimus medietatem in integrum.*

<sup>20</sup> Il Canepa identificò l'*Alpis Agonia* con l'odierna *Gogna*, località sulla costa di San Bartolomeo, tra Coldirodi e il Monte Caggio, e la interpretò come derivato da *Agònia*, «i sacrifici che gli antichi facevano sui Monti *Agònes*»: A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 32, nota 1. Il Lamboglia accettò l'ubicazione, ma respinse il collegamento con i sacrifici pagani e pensò al gentilizio preromano *Aconius*, «frequente nell'onomastica ligure-alpina, o ad una voce comune corrispondente (cfr. il torr. *Agogna* presso Pieve di Teco, altro in Lombardia, ed altri omonimi)»: N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni* cit., pp. 6 e 7. Comunque è improbabile la suddetta ubicazione perché, secondo il tracciato confinario ascendente dal Monte Pino, l'*Alpis Agonia* era successiva al vertice dello spartiacque: il Monte Bignone; doveva quindi trattarsi del crinale tra il bacino di Sanremo e la Valle Armea, il quale si stacca dal Monte Bignone e procede verso est fino in corrispondenza di Ceriana, per poi cominciare a volgersi verso sud-est: almeno il primo tratto doveva essere l'*Alpis Agonia*. L'estensione fino al Monte Bignone e al Monte Ceppo dell'area ove erano i beni allivellati a Giselberto e agli altri (cfr. nota 23) esclude che l'*Alpis Agonia* si identifichi con il Monte Arpicella, sullo spartiacque tra l'Armea e l'Oxentina, come invece ha ritenuto L. GROSSI BIANCHI, *Le origini del nucleo frazionale del Poggio di Sanremo*, in *Studi in memoria di Teofilo Ossian De Negri*, II, Genova, 1986 pp. 26-32, a p. 26.

<sup>21</sup> *fines vero de ipsis rebus de una parte fine fluvio Armedana et de alio latere fine monte qui dicitur Pino usque in Iuvio et alpe que dicitur Agonia, de subtus fine litus maris.*

<sup>22</sup> N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 48, suppose che fosse «il vasto estuario che l'Argentina aveva a quell'epoca e certamente arrivava fino all'attuale città di Taggia, probabilmente densissimo di canneti, come dimostra il perdurante toponimo della chiesa benedettina di Santa Maria del Canneto in Taggia».

<sup>23</sup> *Similiter petimus nos Giselberto, filio Iohannis, una cum uxore et filiis, <et> suprascriptis petitores <res> in loco et fundas Tabia seu in Luvignana, corte indomini-*



terre<sup>24</sup> alla *pensio* annua di due soldi e cinque denari<sup>25</sup>, con restituzione alla morte dei loro figli<sup>26</sup>, ma con facoltà di vendere e alienare, purché a abitanti nel territorio del castello di San Romolo<sup>27</sup>. La ri-

---

*cata in domocolta que est posita prope fluvio Tabia, seu in Pozana et in Pertuso, in castello de Campomarzio terciam porcionem et in castaneto qui fuit domnicato Sancti Siri, in Caneto, in Buriana vel Colla Clemapa et Colla Clemura, usque in Cipo, usque in Bugnoni, desuptus fine litus maris; infra istas fines et coherentias omnia medietatem petimus de suprascriptas res, una cum accessione et ingressu vel exitu suo et usibus aquarum, cum omni iure iacenciis et pertinentiis earum rerum; omnia petimus medietatem in integrum, id est canetis, olivetis, salectis, vineis et arbores fructiferos supra se habentes et ubicumque inventa fuerint de suprascriptas res; sic petimus nos, una cum exitu suo. Non badando a suprascriptis petitores, il Salvini ritenne che fosse solo Giselberto a chiedere questi beni, che impropriamente definì un manso, mentre un altro sarebbe stato costituito da tutte le 28 *portiones*; inoltre estese *terciam porcionem* a tutti i beni richiesti da Giselberto, interpretazione ammissibile soltanto per i beni nei *locus et fundus* di Taggia, per la *curtis indomincata* nella *domusculta* presso l'Argentina, per i beni nei *loca et fundi* di Pozana e di Pertuso e per il castello di Campomarzio, ma non per il *castanetum quod fuit domnicatum Sancti Siri*, per il Canneto, per Buriana, Colla Clemapa e Colla Clemura; in tal caso, comunque, non si deve parlare di «secondo manso, richiesto in terza parte (e non sappiamo se concesso) da un certo Giselberto», ma di un sesto (un terzo della metà). Tuttavia, considerando che *terciam porcionem* è strettamente unita al castello di Campomarzio e che i toponimi precedenti sono tutti fissati nella propria individualità da *seu* e da *et* e i seguenti sono separati con *et* da *in castelo de Campomarzio terciam porcionem*, è preferibile interpretare come un terzo (o un terzo della metà) del solo castello di Campomarzio: N. CALVINI, *Storia di Bussana dalle origini dell'antico paese alla costruzione del nuovo*, Bussana 1978, pp. 26 e 29, e ID., *Sanremo cit.*, pp. 47 e 48.*

<sup>24</sup> *Spondimus in Dei nomine atque promictimus inde suprascriptas res meliorare et collere et laborare et pensionem Ecclesie vestre vobis vel successoribus vestris per unumquemque annum inferre; quos si minime fecerimus de quo superius repromictimus, tunc liceat vos vel successoribus vestris in suprascriptas res introire et cui volueritis dare in vestra sit potestate.*

<sup>25</sup> *ita tamen inferamus vobis vel successoribus vestris per unumquemque annum exinde pensionem solidos duos et denarios quinque.* Il Salvini, che dubitò della validità di questo contratto, tuttavia giustamente rilevò che i 29 denari corrispondevano alle *portiones* (28 nei *loca et fundi Matuciana*, una costituita dai beni allivellati a Giselberto e, da lui non considerati, agli altri): N. CALVINI, *Sanremo cit.*, p. 38.

<sup>26</sup> *Post obitum nostris vel filiis nostris in ius et dominio sancte Ecclesie vestre revertatur, cuius est proprietas.* A due generazioni se si intende alla morte dei richiedenti e dei loro figli; alla terza, se si intende alla morte dei richiedenti, dei loro figli, compresi nella formula *nobis cum uxore et filiis*, e dei loro figli (i nipoti).

<sup>27</sup> *et non habemus potestatem venundare ipsas res nec alienare nisi nos unus qui super loco in castro Sancti Romuli habitaverit.*

chiesta fu accolta perché il livello fu sottoscritto dal vescovo Teodolfo<sup>28</sup>. Contemporaneamente quest'ultimo e 38 dei richiedenti<sup>29</sup> stipularono un contratto di pastinato che riguardava l'altra metà dei beni nei *loca et fundi Matuciana*<sup>30</sup> e prevedeva canoni parziari, crescenti fino alla loro stabilizzazione in seguito all'adeguata messa a coltura della terra: per il primo anno uno ogni nove moggi (evidentemente di cereali e di legumi), per il secondo uno ogni otto, per il terzo e i successivi uno ogni sette; per le vigne, i fichi e le olive soltanto un pollo durante i primi dieci anni e successivamente metà del vino, dei fichi e dell'olio<sup>31</sup>. Alla fine dello stesso anno o nel succes-

<sup>28</sup> *Unde, si placet hec peticio nostra, et hunc libellum scriptum, in manibus vestris firmatum, nobis contradere iubeatis et aliud simile a nobis factum vel a testibus roboratum vobis pro munimine sancte Ecclesie vestre tradidimus conservandum.* Seguono la data cronica, la sottoscrizione del vescovo Teodolfo, i *signa manuum* dei testi Michele e Ingizonus e la sottoscrizione di Giovanni, probabilmente il notaio. La formula citata indica chiaramente che si trattava di un livello emesso dai richiedenti, mentre la sottoscrizione del vescovo Teodolfo rivela che la copia dei *Libri Iurium* deriva dall'originale rilasciato ai concessionari: S. PIVANO, *I contratti agrari* cit., pp. 159-176.

<sup>29</sup> Mancavano Pietro, che aveva chiesto la sesta *portio* della metà dei beni nei *loca et fundi Matuciani*, e Giselberto, che con gli altri aveva chiesto la metà dei beni tra il Monte Bignone, il Monte Ceppo e il mare. Non è esatto quanto affermato dal Calvini che mancassero anche Giovanni, Azzo e Amelberto, "forse" figli di Natale, richiedenti la 16<sup>a</sup> *portio*, e i due Giovanni della 20<sup>a</sup>, perché tutti questi cinque stipularono e sottoscrissero il contratto di pastinato: N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 28; cfr. l'Appendice A.

<sup>30</sup> *Promittimus nos supra nominati hominibus, una cum nostris heredibus, tibi domino Tedulfo episcopo et ad successoribus tuis ut laborare et excolere deberemus medietatem de rebus iuris Ecclesie vestre Sancti Romuli, que pertinet <et est> sub regimine et potestate Sancti Syri Ianuensis Ecclesie et Episcopio vestro, et ipsa res est posita in Comitatu Vigintimiliense, in locas et fundas Tramonte, a Turre, Talamone, Canale Castagnanico, Puccio Gurrino, Pino, Paragallo, Biullare, Castellare, castello de Cariasco, Vellega, Monte Bugno; fines vero de ipsis rebus de una parte fine fluvio Armedana, de alia parte fine monte qui dicitur de Pino, ascendente usque in Iuvo et Alpe Agogna, desuptus fine litus maris.*

<sup>31</sup> *Primo anno reddamus vobis de nove modio unum, de secundo anno de octo uno, de tercio anno de septimo unum et inde in antea, semper omni anno, septimo modio reddamus; de vinea vero vel ficas seu olivas que nos in ipsa terra plantaverimus usque ad decenti anni nihil reddere debeamus, nisi per unumquemque annum unusquisque nostrum pullum bonum unum; de decem annis in antea debemus vobis reddere omni anno vino, ficas et oleum medietatem et per unumquemque annum, quando esca fuerit, debemus vobis dare scaticum; alia superimposita non fiat.* Inoltre fu stabilita una pena di 20 soldi d'argento, a carico della parte inadempiente. Anche di questo livello furono redatti due documenti del medesimo tenore: uno per il vescovo e l'altro per i concessionari. Secondo il Belgrano, che non distinse tra *scaticum* e *alplaticum* (cfr. note 58 e 59), erano diritti di pascolo esercitati «non solamente nell'intervallo tra le messi e la seminazione, ma

sivo<sup>32</sup> il vescovo Teodolfo completò la riorganizzazione dei diritti

eziandio negli interi anni nei quali si lasciavano riposar le terre». Così anche il Canepa, che però effettuò la suddetta distinzione e intese l'*esca* come l'erba che cresceva nei campi nell'intervallo tra la mietitura e la successiva semina e nel periodo di riposo della terra; questi prati erano destinati al pascolo, per usufruire del quale si versava lo *scaticum* al proprietario; il Calvini, pur ammettendo che l'*esca* era spesso l'erba dei pascoli, ritenne che nel caso specifico indicasse «le ghiande per i porci e in generale le foglie per il letame e per il "letto" agli animali da pascolo», mentre lo *scaticum* era la raccolta di *esca*, diritto spettante ai signori feudali, «specialmente nelle zone boschive», concesso dietro corrispettivo, ma non si vede la necessità di questa distinzione tra erba, ghiande e foglie, che potevano tutti essere compresi nel vocabolo *esca/scaticum*. Più importante è il fatto che il Canepa non badasse alla differente natura giuridica dei due contratti, ma li considerasse una richiesta non accolta, il primo, e l'effettiva concessione, il secondo. Infatti tale interpretazione fu recepita dal Lamboglia, il quale parlò di «primo documento, che è la petizione al Vescovo dei coloni che intendono venire ad abitare il territorio di Sanremo», di «petizione riguardante il territorio di Taggia, che non risulta aver avuto seguito, o che lo ebbe con altro documento andato perduto», e di «concessione che segue nello stesso anno, per quanto riguarda il territorio di Sanremo». Il dubbio si è insinuato anche nel Calvini, il quale, sebbene avvertisse che «sembrerebbe dunque una domanda completa così, e il contratto definitivamente concluso per i richiedenti, anche per il Giselberto che chiede un tratto al di là dell'Armea» e che «ne furono comunque redatti – dice il testo – due esemplari simili (o uguali?) uno per ogni parte contraente, a completamento di ogni formalità che oggi definiremmo burocratica», attribuì al secondo documento lo stesso oggetto giuridico del primo e, per spiegare la presunta incongruenza, ipotizzò un «improvviso pentimento del vescovo che ha voluto escludere il Giselberto» oppure una «ribellione dei coloni che non vogliono pagare il denaro e fanno cambiare il canone in parti di raccolto». Pertanto concluse erroneamente che «i coloni chiedono e ricevono (è difficile, anzi impossibile stabilire quali cose siano state effettivamente volute dai coloni e quali invece essi abbiano dovuto accettare perché volute dal vescovo) la metà di quel vasto territorio»: L. T. BELGRANO, *Illustrazione cit.*, p. 486; A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti cit.*, p. 23; N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni cit.*, p. 4; N. CALVINI, *Sanremo cit.*, pp. 27, 40 e 50. In realtà si tratta di due contratti distinti, entrambi espressi nella forma del livello: il primo una enfiteusi; il secondo un pastinato, sebbene anche questo non sia esplicitamente indicato con tal nome e presenti varianti alla norma tracciata dal Pivano, le quali potevano rispondere alle particolari esigenze del contratto stipulato nel 979 per i *loca et fundi Matuciana*: la remissione del canone, ovviamente parziario, valeva per i primi dieci anni, come spesso anche altrove, ma soltanto per il vino, i fichi e le olive, sostituito come anche altrove da polli; poi si corrispondeva la metà, come di regola; normale era pure il minor onere del canone relativo ai cereali: un settimo. Diversamente dal primo livello (l'enfiteusi), una *charta* redatta nella forma di una *petitio*, il secondo (il pastinato) è una *notitia* di una *petitio*, sottoscritta dai richiedenti, che incaricarono un notaio della redazione: S. PIVANO, *I contratti agrari cit.*, pp. 169-180 e 283-295.

<sup>32</sup> La data del privilegio è così indicata: *Actum hoc episcopatus nostri anno tricesimo tercio, indictione octava, imperante donno nostro Otto in Italia anno XIII*. Pertanto si tratta del periodo tra il 25 dicembre 979 (inizio del 13° anno di impero di Ottone II) e il 24 dicembre 980 (fine del 13° anno di impero di Ottone II; il giorno suc-

episcopali nei *fines Matutianenses et Tabienses* affidando ai propri chierici cardinali (i canonici della Cattedrale) la cura d'anime delle chiese battesimali di quei territori e l'amministrazione economica dei relativi beni, il reddito dei quali era riservato per tre quarti ai suddetti chierici e per un quarto al vescovo<sup>33</sup>.

Questi tre documenti hanno una grande importanza perché sono gli unici rimasti dell'estremo ponente della *Maritima* ligure nell'Alto Medioevo e perché forniscono preziose informazioni sui *fines Matutianenses et Tabienses* all'indomani della caduta di Frassineto, ma la loro interpretazione risulta complicata e incerta. Il primo problema riguarda la loro autenticità, sulla quale grava il sospetto suscitato dall'interesse genovese a dimostrare l'antichità dei diritti su San Romolo; motivo della loro inclusione nei *Libri Iurium*. Sicuramente autentici sono i due livelli. Infatti un falsario ne avrebbe elaborato uno

---

cessivo non soltanto iniziava il 14° anno, ma scattava anche la nona Indizione Romana, che può restringersi al settembre (il primo settembre se fu usata l'Indizione Greca; il 24, se la Bedana). Poiché un documento originale del vescovo Teodolfo fu emanato nell'anno dell'Incarnazione 952, nella decima indizione, nel settimo anno di vescovato e nel primo anno di regno di Ottone I (23 settembre 951 - 22 settembre 952), il settimo anno di vescovato poteva comprendere il periodo dal 23 settembre al 24 dicembre 951 (con Incarnazione Pisana e Indizione Greca o, dal 24 settembre, Bedana) oppure comprendere il periodo dal 25 dicembre 951 al 22 settembre 952 (con stile della Natività, dal 25 dicembre, o con l'Incarnazione Fiorentina, dal 24 marzo; in entrambi i casi con Indizione Bedana, Romana e, fino al 31 agosto, Greca). Pertanto il 33° anno di vescovato poteva cadere nel 977, dal 23 settembre al 31 dicembre, oppure nel 978, dal primo gennaio al 22 settembre, ma in entrambi i casi non può corrispondere al 25 dicembre 979 - 24 dicembre 980, estremi cronologici del privilegio del vescovo Teodolfo ai suoi canonici. Poiché in questo documento l'anno di impero concorda con l'indizione, il 33° anno di vescovato deve essere un errore: probabilmente nell'originale c'era XXXIV, scambiato dal copista per XXXIII.

<sup>33</sup> *Nunc igitur, auxiliante Deo et gente repressa Sarracenorum, modis quibus possumus restaurare satagimus ideoque, excogitantes, divino nutu et sancti Syri orationibus easdem res, cum ecclesiis baptismalibus et decimis et omnibus redditibus, nostrorum cardinalium clericorum mancipamus usui, quatinus nunc presentes et futuri canonico ordine tres portiones in suis officiis habeant usufructuandi et non alienandi potestative optineant, non successorum nostrorum neque aliquo impediante discrimine; quartam vero portionem, ipsis administrantibus, nostro usui reservamus nostrorumque successoribus.* Questo documento è conservato in una copia pergamenea del XIII secolo nell'Archivio di Stato di Torino, nel *Liber Iurium Ecclesiae Ianuensis* e nei due esemplari del *Liber Iurium* II ed è stato più volte pubblicato; qui si segue sia l'edizione D. PUNCUH, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962, p. 22, n. 8, sia quella di N. CALVINI, *Sanremo* cit.

solo o, se si vuole, alcuni, ma stipulati da coloni diversi, utilizzando il formulario delle concessioni vescovili, ricavabile dai registri della Curia; difficilmente ne avrebbe redatto due per le stesse persone, preoccupandosi di redigerli l'uno come *charta* e l'altro come *notitia*, di imitare un'enfiteusi per la metà e un pastinato per l'altra metà, di precisare il terzo del castello di Campomarzio, di eliminare nel secondo livello la parte nei *fines Tabienses* e due dei richiedenti, nonché di inserire numerosi toponimi locali. Inoltre all'inizio del XII secolo i canoni fondiari spettanti alla Chiesa Genovese non furono negati dagli uomini di San Romolo, ma contestati nel loro ammontare<sup>34</sup>. Qualche perplessità suscita invece il privilegio dei canonici per il titolo di *servus servorum Dei* assunto da Teodolfo, ma è l'unica grave menda del documento, per la quale, mancando l'originale e restando soltanto copie dei secoli XIII e XIV, si possono ipotizzare una interpolazione da parte di uno scriba zelante<sup>35</sup> o un errore intervenuto nella tradizione manoscritta<sup>36</sup>. A favore sta la perfetta coerenza con lo

<sup>34</sup> Cfr. nota 96.

<sup>35</sup> Suggestagli dal titolo di *humilis episcopus* (cfr. la nota seguente). Con N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 28, il quale sospettò un'interpolazione tratta dalle "Leggende dei Santi", non si può escludere che fosse spurio anche il brano relativo alla traslazione dei resti di san Romolo da parte del vescovo Sabatino: *Omnibus fidelibus sancte Dei Ecclesie, presentibus scilicet et futuris, notum esse volumus qualiter, temporum vario succedente cursu, a paganis Sarracenis res nostre Ecclesie vastate et depopulate et sine habitatore relictæ sunt ecclesie in Tabiensibus et Matutianensibus finibus, que olim cum decimis et redditibus nostre Ecclesie subiciebantur imperio; ubi etiam beatum corpus episcopi Romuli, humatum, quiescebat decentissime in cripta que hodie permanet, unde totus locus ille circumquaque usque hodie Sanctus Romulus appellatur; quod corpus donus Sabatinus, Ianuensis episcopus, religiosissime tractans, inde abstulit et in ecclesia Beati Laurentii Martyris, sub altare, posuit. Nunc igitur, auxiliante Deo et gente repressa Sarracenorum, modis quibus possumus restaurare satagimus*. In tal caso si tratterebbe di una motivazione politica, volta a legittimare la signoria dell'Episcopato Genovese, che però valeva già nel 979-980, cosicché la *Legenda* di san Romolo potrebbe aver avuto in questo periodo un'elaborazione genovese, che lo faceva vescovo della città e si prestava a essere utilizzata dalla cancelleria del vescovo Teodolfo per la *narratio* del privilegio concesso ai chierici cardinali. D'altra parte la *Legenda* di san Romolo dovette essere redatta nel X secolo, perché tale *Legenda* data *modernis temporibus* la traslazione dei resti del santo da parte del vescovo Sabatino (cfr. nota 45).

<sup>36</sup> I titoli attribuiti a Teodolfo sono *gratia Dei episcopus*; *Dei gratia humilis episcopus*; *vir venerabilis, episcopus sancte Ianuensis Ecclesie*, che, abbreviati, a distanza di almeno due secoli potrebbero essere stati fraintesi e sciolti in *servus servorum Dei, Ianuensis Ecclesie humilis episcopus*. Per tali titoli: *Le carte del monastero di San Siro di*

stile di quel periodo<sup>37</sup> e con i provvedimenti presi poco prima dal vescovo Teodolfo, dei quali il privilegio per i chierici cardinali risulta la necessaria integrazione. Infine la stessa ripartizione tra la mensa vescovile e la mensa capitolare è confermata da successive sentenze e, se non per la diversa interpretazione dei prodotti onerati, accettata dagli stessi uomini di San Romolo.

La sostanziale autenticità dei tre documenti consente di utilizzarli per accertare le divisioni territoriali di questa zona. Il contratto di enfiteusi distingue nettamente due complessi di beni: il primo nei *loca et fundi Matuciana*, compreso tra il Monte Bignone, la bassa Armea, Capo Nero e il mare; il secondo in *loca et fundi* non definiti *Matuciana* e introdotti da quello di Taggia, i quali erano ubicati in un'area estesa dal lido del mare al Monte Ceppo e al Monte Bignone. Tale distinzione non dipendeva dai richiedenti, perché erano gli stessi<sup>38</sup>, ma rifletteva evidentemente l'ubicazione delle terre nei *finnes Matutianenses* o nei *finnes Tabienses*, ricordati nel privilegio di Teodolfo. Questa interpretazione è confermata dai toponimi identificati del secondo complesso: Taggia, Pertuso<sup>39</sup> e Campomar-

---

*Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, *Fonti per la Storia della Liguria*, V, Genova, 1997, nn. 1 e 2. I tre documenti del 979-980 non furono trascritti né nel *Registro della Curia Arcivescovile* iniziato nel 1143 dall'economista Alessandro, del quale però non si è conservato l'originale, né nel cosiddetto *Secondo Registro Arcivescovile*: L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 247-252. Tuttavia nel XIV secolo i tre documenti furono trascritti nei *Libri Iurium* da *cartulariis Molazane*, cioè da uno o più registri che contenevano i diritti, probabilmente soprattutto fondiari, della Chiesa Genovese e che si intitolavano alla maggiore *curia*: quella appunto di Molassana.

<sup>37</sup> Si parla di chiese battesimali e non, come nei posteriori documenti genovesi, di pievi. Per i canonici della cattedrale, soltanto nel X secolo definiti *cardinales clericis*, cfr. V. POLONIO, *Genova*, in V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo: Vescovi e Capitoli Cattedrali in Liguria*, Genova 1988, p. 42.

<sup>38</sup> Per il secondo complesso si aggiungeva soltanto Giselberto, figlio di Giovanni (cfr. nota 23).

<sup>39</sup> Il *locus et fundus Pertuso* si trovava presso il torrente omonimo, che scende dal Monte Grange, immediatamente a est dell'Argentina e a nord-est del Capo San Siro o Don. Fu già riconosciuto da L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., p. 472, nota 1. Il fossato di Pertuso si chiamò in seguito anche delle Conche e oggi anche dei Dori: N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia*, in N. CALVINI-A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1981, pp. 71 e 115. Senza motivo N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 47, dubitò della sua identificazione con il *locus et fundus* del 979.

zio<sup>40</sup>, che non appartenevano certo ai *fines Matutianenses* perché a est dell'Armea, in ogni caso più vicini a Taggia che al castello *de Cariasco* o al nuovo castello di San Romolo<sup>41</sup>. Pertanto i *fines Tabienses* si estendevano a ovest dell'Armea fino al Monte Bignone, ove confinavano con i *fines Matutianenses*, cosicché, come precisano i due livelli, appartenevano al Comitato di Ventimiglia.

Un altro problema concerne l'origine dei coloni. Poiché la data e i contraenti dei due livelli furono gli stessi, si può ritenere che entrambi fossero stipulati a Genova, sebbene questa città sia indicata soltanto nel secondo: è assurdo pensare che nel marzo del 979, nei *fines Tabienses et Matutianenses*, 40 uomini chiedessero al vescovo Teodolfo

---

<sup>40</sup> L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., p. 472, nota 1, identificò *Buriana* « con la *Terra di Poriana*, che è nome di un cospicuo tenimento onde occorre memoria frequente nei cadastri di Taggia del nostro Archivio Governativo (sec. XVII-XVIII) », e suppose che la *Colla Clemapa* corrispondesse alla « *Ciappa* (Spinola e Bergonzi) presso lo sbocco della fiumara di Taggia » e la *Colla Clemura* al Monte Colma, ma non sono identificazioni sicure: le seconde dovevano comunque essere valichi di crinale; la prima, la *Terra di Poriana*, potrebbe essere attendibile, e a questa sembra riferirsi il Lamboglia quando parla di « presenza compatta di un gruppo di grandi ville romane quali Matuciana, Ceriana, Bussana, Periana, Pompeiana, Porciana », ma deve essere confermata da ulteriori indagini sul territorio e sulla toponomastica, perché non si può escludere che si trattasse di Bussana, lo scambio di *s* con *r* essendo possibile per il fraintendimento, da parte di uno scriba del XII secolo, del tratto superiore della *s* con quello di una *r* dritta, caratterizzata da un'asta con una certa accentuazione in altezza. Da respingere, comunque, l'ipotesi del Salvini e del Sarchi, che in età romana il *fundus Porcianus* si estendesse a ovest dell'Argentina, fino a comprendere Bussana, il cui nome ne sarebbe derivato, e che l'istituzione della *villa regia* avesse ridotto il toponimo al *locus et fundus Porciana*, a nord e a nord-est dell'attuale Santo Stefano al Mare (cfr. nota 83): N. LAMBOGLIA, *I monumenti medioevali della Liguria di ponente*, Torino 1970, p. 33; N. CALVINI, *Storia di Bussana* cit., pp. 17-33, e N. CALVINI-A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia* cit., pp. 15, 35, 39, 43 e 115. Tale ipotesi è esclusa dalla sopravvivenza del toponimo fondiario romano Pompeiana tra Bussana e Porciana.

<sup>41</sup> Dovevano dipendere dalla chiesa o da una delle chiese battesimali dei *fines Tabienses*. Significative al riguardo sono le rivendicazioni che il preposito di Taggia e i suoi canonici avanzarono sulle decime della chiesa di San Maurizio di Pompeiana o *Villa Regia* nel 1226, l'anno successivo alla cessione di questa chiesa al monastero genovese di Santo Stefano da parte del vescovo e del Capitolo di Albenga: N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., p. 104; cfr. anche nota 88. Sull'importante complesso paleocristiano sul Capo Don, dotato di fonte battesimale, cfr. P. G. EMBRIACO, *I monaci di San Dalmazzo di Pedona e la storia religiosa della Valle Argentina*, in « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo », 112 (1995), pp. 6 e 7 dell'estratto.

terre in enfiteusi e poi 38 di loro, nello stesso mese, si trasferissero in massa a Genova per stipulare un contratto di pastinato per terre negli stessi *loca et fundi Matuciana*<sup>42</sup>. Né si può pensare che 38 uomini dei *finēs Matutianenses* si recassero a Genova per ottenere l'autorizzazione a coltivare la parte incolta e abbandonata dello stesso complesso fondiario, metà del quale, la parte ancora in buone condizioni tanto da essere gravata da un canone in denaro, era stata poco prima loro concessa in enfiteusi. Infatti la corrispondenza di luogo e di tempo era insita nel negozio giuridico: un unico progetto di sfruttamento agricolo, riguardante gli stessi fondi, ma disciplinato da due contratti distinti perché diverse erano le condizioni della terra. Il privilegio del 980, poi, indica che l'iniziativa di rivitalizzare i *finēs Tabienses et Matutianenses* fu presa dal vescovo Teodolfo, dopo la scomparsa del pericolo saraceno. Se i due livelli furono stipulati a Genova, è logico supporre che il vescovo si rivolgesse a genovesi<sup>43</sup>, i quali avrebbero integrato lo scarso numero dei suoi coloni nei *finēs Tabienses et Matutianenses*, perché il primo livello riguarda terre già messe a coltura in insediamenti rurali definiti *loca et fundi* e contraddistinti da un proprio nome<sup>44</sup>. Doveva quindi già esistere la *curtis in-*

<sup>42</sup> E infatti, per mantenere la tesi dell'origine locale dei livellari, N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 46, dovette sostenere che il notaio redigesse i documenti a Genova, dopo aver incontrato i richiedenti nei *finēs Tabienses et Matutianenses*; procedura davvero insolita, che implica un altro viaggio del notaio per restituire ai livellari l'esemplare della *petitio* di enfiteusi sottoscritto dal vescovo Teodolfo e l'esemplare loro spettante della *notitia* del pastinato.

<sup>43</sup> Già il Canepa negò l'origine locale dei livellari del 979, perché, mentre sopravviveva l'antica comunità della *Villa Matuciana*, che, dai monti ove si era ritirata, incominciava a scendere al mare, concentrandosi intorno al castello di San Romolo, già esistente sul colle della Costa (la "Pigna", attuale Piazza Castello), soltanto le terre del vescovo di Genova sarebbero rimaste senza coloni. Tuttavia, senza contare l'errata interpretazione relativa alle pertinenze dell'enfiteusi (cfr. nota 18), non sono validi gli argomenti addotti per sostenere tale tesi: l'origine longobarda di molti, ricavata esclusivamente dall'onomastica, e la qualifica di *famuli Sancti Siri* di alcuni, perché costoro potrebbero essere stati i coloni che l'Episcopato di Genova già aveva nei *finēs Tabienses et Matutianenses*, come si ricava dall'esistenza della *corte indomnicata in domocolta que est posita prope fluvio Tabia*. Inoltre il vescovo Teodolfo avrebbe potuto rivolgersi agli abitanti della *Villa Matuciana*: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 93, 94, 97 e 104, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 24 e 26-28.

<sup>44</sup> Questa constatazione non implica necessariamente che fossero gli abitanti di quei territori a ottenere le concessioni del 979 e, sebbene sia possibile che lo fossero,



*dominicata* presso il torrente Argentina, dalla quale dipendevano la *domusculta* e coloni<sup>45</sup>. Evidentemente per ragioni propagandistiche e

neppure i *famuli* di San Siro ricordati nel livello di enfiteusi, come invece ritenne N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 36, 37, 44 e 50, il quale, affermando che allora « tutto era incolto », si è rivelato troppo pessimista.

<sup>45</sup> I diritti della Chiesa Genovese nei *finis Tabienses et Matutianenses* in età tardo-antica risultano soltanto dalle *Legende* di san Siro e di san Romolo, la cui prima stesura e le successive redazioni costituiscono un problema ancora irrisolto, che qui non può essere affrontato. Senza validi argomenti i Bollandisti attribuirono al vescovo Oberto (1052-1078 circa) la più antica redazione conservata della *Legenda* di san Siro, ove si racconta che *Galioni, fiscus exactoris, filiam beatus Syrus orationibus suis a daemonio liberavit, cui statim praefatus Galio curtem quae Tabia nuncupatur devotissime obtulit, subscripta cautione, positam iuxta flumen Tabiae et littus maris usque ad iugum Alpium, cum massariis et famulis utriusque sexus suo iuri pertinentibus, cum capella inibi aedificata in honorem Beati Petri, Principis Apostolorum; quae curtis distat a Matutiana villa, quae nunc Sancti Romuli dicitur, fere miliaria quatuor: Acta Sanctorum Junii, V, Anversa 1709, pp. 478-483. Sempre i Bollandisti collocarono l'episcopato di Romolo intorno alla metà del IV secolo e fissarono al X secolo, dopo il 930, la redazione della sua *Vita: Acta Sanctorum Octobris, VI, 1853, pp. 204-211. Il Belgrano collocò san Siro all'inizio del VI secolo perché il suo invio presso il corepiscopo Orsmida non può essere anteriore alla metà del secolo precedente, data iniziale per l'introduzione dei corepiscopi in Occidente, e perché i miracoli del fazzoletto intriso del sangue di san Siro possono riferirsi soltanto alla fine della persecuzione vandala e alla conquista bizantina dell'Africa. Attribui il vescovato di san Romolo alla fine del VII e all'inizio dell'VIII secolo. Circa l'origine dei beni a Taggia prestò fede alla riconoscenza di Gallione, ma, poiché per l'organizzazione e per le pertinenze estese dallo spartiacque al mare la *Legenda* di san Siro « descrive la corte qual era propriamente intorno al secolo XI », ritenne che i beni dell'*exactor fiscus* fossero il nucleo originario, al quale furono aggregate successive donazioni nella *Villa Matuciana* e a Ceriana, soprattutto suscitate dai miracoli di san Romolo, costituendosi così la *corte indomincata in domocolta que est posita prope fluvio Tabia*, ricordata nel 979: L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 289, 290, 302, 469-471, 488 e 489. Il Ferretto ritenne che la *Legenda* di san Siro fosse stata commissionata da Pascasio, vescovo di Genova nel 451, il quale sarebbe stato in relazione con i vescovi africani, profughi in seguito alla persecuzione vandala, e che la *Legenda* di san Romolo, vescovo di Genova tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, fosse stata scritta da un contemporaneo del vescovo Sabatino: A. FERRETTO, *I Primordi e lo sviluppo del Cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXIX (1907), pp. 214-252. Il Lamboglia attribuì all'intrinseca unità del *pagus Matucianus*, la quale si sarebbe conservata nonostante i tentativi di assorbimento nelle *perticae* di *Albingaunum* e di *Albintimilium*, e alla riorganizzazione distrettuale bizantina i diritti del vescovo di Genova sulla *plebs Matuciana*, che risalirebbero pertanto alla seconda metà del VI secolo e spiegherebbero sia la donazione di Gallione a san Siro sia l'eremitaggio e la morte alla *Bauma* di san Romolo, entrambi vescovi di Genova nei secoli VI-VIII; inoltre i vescovi di Genova avrebbero governato questi territori inviandovi un *corepiscopus* fino ai secoli IX-X: N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche* cit., pp. 2-4 e**

retoriche il vescovo Teodolfo accentuò le indubbie condizioni di desolazione causate da un secolo di predominio saraceno.

8, e ID., *I monumenti medioevali* cit., p. 33. Il Calvini accettò « solo il pensiero generale » delle *Legende* di san Siro e di san Romolo e, « trascurando nomi e dettagli », ritenne che « nello sfaldamento delle autorità romane in seguito a invasioni barbariche, stanziamento di nuove popolazioni e paurosi saccheggi, la chiesa, sola e nuova organizzazione salda e amata nei suoi rappresentanti, attrasse la fiducia delle vecchie famiglie in decadenza e in fuga. Prima Siro, poi Romolo abitarono a lungo in terra matuziana “operando miracoli”, cioè prodigandosi instancabilmente per alleviare spiritualmente e, per quanto poterono, anche materialmente, quelle popolazioni; nulla di strano che ricevessero doni consistenti in vasti terreni ormai abbandonati ». Infine ritenne posteriori ai tre documenti di Teodolfo i testi conservati della *Legende* di san Siro e di san Romolo, pur ammettendo la possibilità di redazioni anteriori: N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 31, nota 9, e pp. 33-37. A prescindere dalla realtà di una donazione a san Siro nell'estremo ponente ligure, la forma in cui è presentata tale notizia rimanda allo stesso periodo del privilegio del vescovo Teodolfo ai chierici cardinali. Pertanto si ignora se i beni del vescovo di Genova derivassero dalla donazione di Gallione o, comunque, se preesistessero alle devastazioni islamiche oppure, come ritenne il Canepa, che si riferiva però soltanto ai *loca et fundi Matuciana*, pervenissero all'Episcopato Genovese in seguito a occupazione, *iure desertionis*, di terre abbandonate dai possessori per sfuggire ai barbari e ai Saraceni, e così ridotti a incolto: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 96 e 103-105, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 35. Questa interpretazione è possibile, a patto però di non distinguere, come invece fece il Canepa, tra le proprietà del vescovo di Genova nei *finnes Matutianenses* da quelle nei *finnes Tabienses*, le quali, nella seconda metà del X secolo, per l'amministrazione economica, erano considerate come un unico complesso. Comunque nel marzo del 979 parte di queste proprietà, che facevano capo alla *curtis* di *Luvignana*, era già stata messa a coltura, sebbene non si possa accertare se tale organizzazione risalisse al periodo anteriore ai Saraceni o fosse la conseguenza della loro cacciata. Certamente nel 979 il vescovo Teodolfo si riservò una *pars dominica*, ma è incerto se i coloni fossero tenuti a prestarvi *opere* gratuite; comunque non si può accettare l'interpretazione di N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 41, che la *pars dominica* corrispondesse soltanto alla *corte indomincata in domocolta que est posita prope fluvio Tabia*, nella cosiddetta 29ª *portio*, da lui erroneamente ubicata soltanto a est dell'Armea. Infatti prestazione gratuite di lavoro non sono previste né per la 29ª *portio* né per le altre 28, sebbene i concessionari fossero gli stessi. Tuttavia la mancata specificazione nei due livelli non è decisiva al riguardo, perché tale obbligo poteva essere previsto dal diritto consuetudinario locale del regime curtense, senza essere dichiarato nei contratti, oppure, come ritenne L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 564-567, essere contenuto nella formula *titulo condicionis locare*. Piuttosto, considerando che nella prima metà del XII secolo la *curia* di San Romolo risulta essere l'unica tra quelle arcivescovili a non fruire della prestazione gratuita di *opere*, è lecito supporre che il vescovo Teodolfo, per invogliare i coloni genovesi a stabilirsi nei *finnes Matutianenses et Tabienses*, concedesse loro condizioni migliori, che non prevedessero tale obbligo.

Oltre a valorizzare i propri beni fondiari e a riorganizzare le istituzioni ecclesiastiche nei *fines Tabienses et Matutianenses*, il vescovo Teodolfo mirò a trasformarli in signoria politica<sup>46</sup>. In questo senso deve essere interpretata la clausola che consentiva il trasferimento della concessione soltanto ad abitanti nel territorio del castello di San Romolo. Questo non può identificarsi con il castello *de Cariasco*, nel 979 già esistente e contraddistinto da questo nome, ma con un nuovo castello da poco edificato o da edificare presso il mare<sup>47</sup>, ove veniva

<sup>46</sup> Così anche A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 93-128, e N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 33-37.

<sup>47</sup> Proprio in questa clausola il Canepa trovò conferma dell'esistenza del castello di San Romolo, sul colle della Costa, presso il mare, nel 979, perché sulla base del racconto di Giacomo di Varazze aveva datato la sua costruzione a prima del celebre trasferimento del corpo di san Romolo da parte del vescovo Sabatino. Ma la tarda testimonianza del domenicano non è utilizzabile per dimostrare l'antichità del castello. Infatti appare contraddittoria giacché da una parte riferisce del trasferimento della popolazione sui monti per sfuggire alla minaccia saracena; dall'altra menziona la contemporanea costruzione del castello di San Romolo sulla riva del mare, ove gli abitanti non avrebbero avuto modo di edificare una chiesa: *erat autem tunc villa quedam iuxta litus maris que dicebatur Matuciana, que beato Syro data fuerat pleno iure. Ad hanc villam cum sanctus Romulus quadam vice venisset et ibi infirmatus fuisset, beato fine requievit ibidem. Cuius corpus fuit ibi venerabiliter tumulatum, ad cuius sepulcrum crebra miracula fiebant: nam ceci visum, claudi gressum, leprosi mundacionem et alii infirmi curacionem recipiebant; propter quod incole regionis illius dictam villam Sanctum Romulum vocaverunt. Post multa vero tempora Sarraceni Affricani, terras maritimas invadentes, ipsam villam funditus destruxerunt. Propter quod habitatores, ad montanas se reducentes, ut ab hostibus tuti essent, castrum quod nunc dicitur Sanctus Romulus edificaverunt. Nondum tamen opportunitas occurrerat per quam possent sancto Romulo ecclesiam fabricare et corpus suum transferre, et ideo corpus eius ibi, in villa Matuciana, remansit donec per Sabbatinum episcopum ad Ecclesiam Ianuensem fuit translatum: IACOPO DA VARAGINE, *Cronaca della città di Genova dalle origini al 1297*, a cura di S. BERTINI GUIDETTI, Genova 1995, p. 447. La stessa contraddizione si riscontra nella teoria del Canepa, che in un luogo riferì le incursioni saracene all'ultimo quarto del IX secolo, quando sarebbe già esistito il castello di San Romolo; in un altro le datò all'ultimo quarantennio dello stesso secolo e fissò la costruzione del castello di San Romolo da parte della popolazione locale dopo la distruzione saracena dell'*Oppidum Matutianum*, sorto probabilmente sui resti della *Villa Matuciana*, già in rovina anteriormente alla conquista di Rotari; in un altro ancora assegnò al pericolo saraceno un periodo di 83 anni: dall'insediamento a Frassineto nell'889 alla sua caduta nel 972, durante il quale sarebbero avvenute la distruzione dell'*Oppidum Matutianum* e la fuga degli abitanti sulle montagne, e attribuì al cessato pericolo il loro ritorno sulla riva del mare e la costruzione del castello di San Romolo, soggetto alla giurisdizione del conte di Ventimiglia: A. CANEPA, *Note storiche sanremesi* cit., pp. 103-112, 116, 117, 121 e*

restaurata e, forse, intitolata a san Siro la chiesa battesimale<sup>48</sup>. Questa

122, ID., *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 93, 94, 98 e 104, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 23 e 26-28. La contraddizione non deve essere sfuggita al Calvini, il quale attribuì la costruzione del castello sulla “Pigna” ai « discendenti degli antichi romani, particolarmente di quella grande famiglia *gens Matucia* che aveva dato il nome alla zona », come protezione durante le invasioni barbariche alla fine dell’Impero Romano, ma non sembra credere all’efficacia della fortezza quando afferma che durante il pericolo islamico « i pochi matuziani rimasti forse ritennero necessario vivere sparsi nell’entroterra, più nascosti; erano meno appariscenti i loro prodotti, separati gli uni dagli altri ». Inoltre ritenne che il divieto di cessione a coloro che non abitassero nel territorio del castello di San Romolo mirasse a impedire l’immigrazione, specie di banditi e di coloni vincolati alla terra di altri signori, con i quali il vescovo non voleva guastare i rapporti: N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 32, 40 e 41. Invece sembra che il Lamboglia ritenesse che il castello di San Romolo non fosse stato ancora costruito nel 979 (cfr. nota 4).

<sup>48</sup> Sulla base della *Legenda* di san Romolo, che ricorda l’*arca tophea* contenente i resti del suo corpo, in *Villa Matutiana, in crypta Beatissimi Syri, Ianuensis episcopi*, e sulla base del privilegio del vescovo Teodolfo, che pure menziona la cripta, il Canepa ritenne che la chiesa primitiva della *Villa Matuciana* fosse intitolata a san Siro e sorgesse nel luogo dell’attuale perché anche questa è dedicata allo stesso santo e si trova vicino al lago che secondo la leggenda popolare sarebbe stato originato dalla caduta nel torrente San Romolo della strega *Maire Maciucia*; racconto che starebbe a significare la sostituzione del culto cristiano a quello pagano della *Mater Matuta*. Sempre secondo il Canepa, la successiva chiesa sarebbe stata costruita nell’XI secolo o all’inizio del successivo, perché a tale periodo rimandano “la sua architettura” e “la forma rozza” dell’Agnello, con croce e tra due palme, nel bassorilievo della porta laterale di fronte al battistero, perché è priva di cripta, esistente invece nella chiesa primitiva e contenente i resti di san Romolo, e perché, sorgendo fuori del castello, poté essere costruita in tale luogo soltanto dopo il X secolo, quando era stato eliminato il pericolo saraceno: A. CANEPA, *Note storiche sanremesi* cit., pp. 115-117, ID., *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 101, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 37, 38 e 78, il quale attribuì al 1143, anno della compilazione del *Registro Arcivescovile*, il documento che menziona la canonica della chiesa di San Siro, in realtà non datato, ma certamente della metà circa del XII secolo (cfr. nota 110); la canonica della Chiesa di San Romolo, evidentemente la stessa, è ricordata il 19 ottobre 1153 (cfr. nota 108). Mentre la canonica conserva ancora tracce del XII secolo, l’attuale chiesa di San Siro risale ai secoli XIII-XIV e riflette lo stile architettonico della cattedrale di Albenga: N. LAMBOGLIA, *I monumenti medioevali* cit., pp. 34-38, il quale la ritenne costruita su una precedente altomedievale, da lui definita “cattedrale” in quanto sede di corepiscopi genovesi. In realtà si ignorano sia l’ubicazione sia il titolo della primitiva chiesa battesimale, il cui popolo fu disperso dai Saraceni, giacché, come si è rilevato, la prima menzione della canonica della chiesa di San Siro, sita nel Piano, a ovest del torrente di San Romolo, si colloca intorno alla metà del XII secolo, sebbene sia probabile che il vescovo Teodolfo edificasse una chiesa battesimale o ne restaurasse una già esistente, ma in rovina, e la intitolasse a san Siro per ribadire il vincolo con

interpretazione è confermata dalla vitalità del nome *loca et fundi Matuciana* e *finis Matutianenses*, ancora usati negli stessi documenti del 979-980<sup>49</sup>, ma destinati a scomparire presto, sostituiti da San Romo-

Genova. Se si accetta che la *Legenda* di san Siro poggi su un nucleo redatto anteriormente all'islamizzazione dell'*Africa* (cfr. nota 45), bisogna concludere che a questo santo non poteva essere intitolata la chiesa primitiva. Infatti la *Legenda* riferisce che, su ordine di Felice, vescovo di Genova, il prete Siro *ad locum qui vocatur Matutiana perrexit ibique, inveniens Hormisdam, coepiscopum ordinatum a beato Felice, praesule supradicto, honorifice ab eo susceptus est*. Pertanto esisteva già una chiesa battesimale nella *Villa Matutiana*, la quale non poteva ancora essere dedicata a san Siro (cfr. nota 41), ma potrebbe identificarsi con la chiesa di San Giovanni (il battistero), attestata per la prima volta nel luglio del 1124, quando nei suoi pressi fu pronunciata la sentenza del vescovo Sigefredo e del conte Oberto (cfr. nota 96). Inoltre la sepoltura di san Romolo in un'*arca tophea* nella cripta di San Siro della *Villa Matutiana*, riferita dalla *Legenda* di san Romolo, se la sua redazione risale alla seconda metà del X secolo, costituirebbe un altro tassello della versione elaborata dall'Episcopato Genovese per legittimare la propria signoria (cfr. note 35 e 45). Infatti tale sepoltura contrasta con la testimonianza, per quello che vale, di Giacomo di Varazze, il quale afferma che, sebbene la *Villa Matuciana*, sita presso la riva del mare, fosse stata completamente distrutta dai Saraceni, il corpo di San Romolo vi era ancora sepolto quando lo prelevò il vescovo Sabatino, perché gli abitanti non avevano ancora avuto l'opportunità di costruire una chiesa ove trasferire la tomba del santo, ma non dice che la sua tomba fosse nella chiesa di San Siro e tanto meno la dà come esistente al tempo del vescovo Sabatino (cfr. la nota precedente), contrariamente al Canepa, il quale interpretò il passo della Cronaca nel senso che « tale corpo era rimasto nella cripta dell'antica chiesa di S. Siro, fuori del Castello di San Romolo, fino a quando il vescovo Sabbatino, circa l'anno 876, per sottrarlo al pericolo a cui era esposto di essere profanato o portato via dai Saraceni, non lo ebbe fatto trasportare a Genova ». Poiché, secondo Giacomo di Varazze, a causa dei Saraceni gli abitanti della *Villa Matuciana* si erano rifugiati sui monti e avevano costruito il castello di San Romolo, che il vescovo identifica con quello esistente ai suoi tempi preso la riva del mare, ma che, data la situazione, potrebbe invece essere stato quello *de Cariasco*, non si vede il motivo di escludere l'ipotesi, come invece fece il Canepa, che la primitiva sepoltura del santo fosse alla *Bauma*, la grotta (*cripta*) del suo eremitaggio, ove fu colto dalla morte e vi fu costruita una cappella. Pertanto Giacomo di Varazze, sebbene, come è ovvio, recepisca la versione genovese su san Romolo, rivelerebbe involontariamente l'esistenza di una tradizione locale, incentrata sulla *Bauma*, che contrasta con la *Legenda* del santo, chiaramente ispirata da precise motivazioni politiche. Al riguardo si badi che quest'ultima fa di san Romolo un vescovo di Genova, defunto nella *Villa Matutiana*, ove si recava frequentemente *visitantis gratia*, ma non accenna minimamente al suo ritiro eremitico alla *Bauma*.

<sup>49</sup> Questa vitalità rende inattendibile l'affermazione contenuta nella *narratio* del privilegio del vescovo Teodolfo, che sino ad allora il territorio circostante la *cripta* ove era stato sepolto san Romolo avesse assunto tale nome. Si tratta di una versione propagandistica, volta a istituire o a restaurare il legame di dipendenza da Genova dei *fines Tabienses et Matutianenses*.

lo<sup>50</sup>. Nei piani del vescovo Teodolfo e dei Genovesi, che avevano fornito un contributo decisivo all'eliminazione del predominio navale saraceno e solo loro erano in grado di assicurare il successo dell'operazione, la signoria doveva costituirsi attorno a un nuovo castello, innalzato sulla costa e intitolato a un santo genovese o acquisito come tale: san Romolo. I Genovesi, approfittando delle operazioni navali contro Frassineto, avrebbero occupato una zona strategica della *Martima* di ponente, utile come base intermedia per la navigazione verso occidente e per la mitezza del clima idonea allo sfruttamento agricolo<sup>51</sup>, e l'avrebbero donata al proprio vescovo, in quanto rappresentante della comunità cittadina<sup>52</sup>. Si ignora se il progetto incontrasse resistenze. Certo la sua attuazione riguardava territori ove, nonostante le incursioni islamiche, si era mantenuto, almeno come indicazione geografica, il ricordo del Comitato di Ventimiglia, nel quale erano compresi i *finis Matutianenses* e i *finis Tabienses*<sup>53</sup>. Si ignora anche chi ri-

<sup>50</sup> Già nel quarto documento superstite riguardante San Romolo, l'impegno assunto dal conte Corrado il 30 gennaio 1039, non si parla più di *loca et fundi Matuciana*, ma di *loca et fundi Sancti Romuli* (cfr. il testo, in corrispondenza della nota 56). Così anche N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche* cit., p. 6, il quale ha affermato che i tre documenti del vescovo Teodolfo e l'immunità riconosciuta nel 1039 dal conte Corrado «provano il sostituirsi della nuova denominazione, *San Romolo*, a partire dal secolo XI, a quella più antica e tradizionale di *Matuciana*, o al plurale *Matucianis*, *Fines Matucianenses*, in corso di estinzione nel secolo X», e N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 33, il quale ritenne che «la terra chiamata fino ad allora matuziana, comincia proprio all'epoca di Teodolfo, a chiamarsi territorio di San Romolo», la cui protezione sarebbe stata invocata dagli abitanti, perseguitati dai Saraceni.

<sup>51</sup> Sulla connessione tra attività commerciale e insediamento agricolo, nonché sulle iniziative marittime genovesi verso occidente e verso sud, in questo periodo cfr. R. PAVONI, *Il mercante*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle nove giornate normanno-sveve, Bari, 17-20 ottobre 1989, a cura di G. MUSCA, Bari 1991, pp. 215-250, alla p. 237.

<sup>52</sup> Questa concezione è ancora recepita nella forma istituzionale del Comune della *Compagna*, nella norma che prevedeva l'intervento dell'arcivescovo assieme ai rappresentanti delle *compagne* vicinali in caso di crisi del regime consolare: R. PAVONI, *I simboli di Genova alle origini del Comune*, in *Saggi e documenti*, III, Civi- co Istituto Colombiano, Genova 1983, pp. 29-64, alla p. 60.

<sup>53</sup> N. CALVINI, *Sanremo* cit., p. 33, affermò che Teodolfo, dichiarando esplicitamente l'ubicazione dei *loca et fundi Matuciana* nel Comitato di Ventimiglia, «con questo riconosce ufficialmente che la sovranità feudale spetta a quei conti anche se non risulta se, e quali, atti di omaggio loro prestati». C'è da rilevare, però, che il Calvini sostenne che il territorio di Sanremo con Ospedaletti era compreso fin dalle origini

coprisse la carica comitale, giacché il *breve* di Tenda, Briga e Saorgio indica il marchese Arduino il Glabro, mentre la celebre dinastia dei conti di Ventimiglia è attestata soltanto dalla prima metà dell'XI secolo, proprio in relazione con San Romolo<sup>54</sup>.

Il 30 gennaio 1039<sup>55</sup>, *infra castrò civitate Ianue*, il conte Corrado, figlio del defunto conte Corrado, per sé, per i propri figli, figlie ed eredi, promise a Corrado, vescovo di Genova, e ai suoi successori, di non contestare *omnibus casis, castris, plebis et capellis, sediminas seu piscationibus et omnibus rebus iuris Sancti Syri Ianuensis Ecclesie et Sancti Romuli, que sunt positas in Comitatu Vigintimiliensi, in locis et*

nella Diocesi di Albenga, cosicché si sarebbe verificata una contraddizione con la circoscrizione comitale, che riconosce essere quella di Ventimiglia. Sul problema dei confini orientali della Diocesi e del Comitato di Ventimiglia si rimanda a R. PAVONI, *Ventimiglia dall'età bizantino-longobarda al Comune*, in « Rivista Ingauna e Intemeliana », XXIV-XXV, 1969-70 (1995), pp. 111-123, alle pp. 115-117. Qui si ritiene opportuno citare i passi del trattato del 1140, così importante per stabilire i suddetti confini, nella recente edizione critica della Rovere. Il marchese Manfredò si impegna ad aiutare i Genovesi ad *acquirendum Victimilium et Comitatum eius, ubicumque pertineat ad Comitatum, cum proprietate comitis ab Armedano in iusum, et quod pertinet de Buçana ad Comitatum*, ottenendone in cambio metà con i suoi fratelli, mentre l'altra metà toccherà ai Genovesi; inoltre i Genovesi lasceranno ai marchesi *proprietatem comitis in pace et concordia quam habet ab Armedano usque ad Finar et a iugo usque ad mare, excepto de Buzana, sicut superius scriptum est, et de proprietate Anfossi, que est ab Armedano usque ad Finar e<t> a iugo usque mare, medietatem marchionibus dimittimus et aliam medietatem per Iohannem Barcham: I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, in *Fonti per la Storia della Liguria*, II (anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti*, XIII), Genova-Roma 1992, p. 71, n. 44. Pertanto risulta chiaro che l'Armea era utilizzata per spartire le *proprietates* del conte Oberto e del suo defunto fratello *Anfossus*, ma non costituiva il confine orientale del Comitato di Ventimiglia, nel quale si trovava Bussana; che le pertinenze di Bussana spettanti al Comitato di Ventimiglia si trovano a oriente dell'Armea e non, come ha interpretato il Provero, a ovest di tale torrente. Questa era la situazione nel 1140 e sostanzialmente doveva riflettere quella della seconda metà del X secolo, perché altrimenti sarebbe stato indicato il Comitato di Albenga per i beni nei *fines Tabienses* e perché questo distretto avrebbe avuto alcuni *loca et fundi* in un Comitato e altri in un altro Comitato. Se poi si preferisce interpretare i *fines Tabienses et Matucianenses* come un unico distretto con duplice denominazione, la sua appartenenza al Comitato di Ventimiglia è esplicitamente dichiarata nei due livelli per i *loca et fundi Matuciana* (cfr. note 15 e 30).

<sup>54</sup> R. PAVONI, *Ventimiglia cit.*, pp. 113, 114, 119 e 120.

<sup>55</sup> Benché spesso attribuito al 1038, la data esatta è 30 gennaio 1039, che corrisponde al 12° anno di impero di Corrado e alla 7 indizione, indicazioni cronologiche fornite dal documento.

*fundas ipsius Sancti Romuli dicitur*, rinunciando ai propri diritti di placito<sup>56</sup>, *foderum*, *pregaria*<sup>57</sup>, *scitaticum*<sup>58</sup> e *alplaticum*<sup>59</sup> sugli abitanti nelle proprietà del vescovo di Genova, nonché al *ripaticum* dovuto, sembra, da tutta la popolazione di San Romolo<sup>60</sup>. Si trattava pertanto di una immunità maggiore sui beni e sui dipendenti della Chiesa Genovese e di San Romolo, questa soggetta a quella<sup>61</sup>, nell'ambito territoriale delimitato dall'Armea al Colle di Ghimbegna, alla *Preda Aguda*<sup>62</sup>,

<sup>56</sup> Non completamente però, perché nel 1102-1105 o nel 1110-1113 e nel 1124 fu riconosciuta dagli stessi Genovesi la competenza giudiziaria del conte Oberto di Ventimiglia: R. PAVONI, *Ventimiglia* cit., p. 118, note 42-44.

<sup>57</sup> Il Belgrano le interpretò come *precarie oblate*, stipulate tra le chiese e uomini liberi « di condizione rilevata », e, seguito dal Canepa, le equiparò ai feudi: L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 583-585, e A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 30. Secondo quest'ultimo il conte avrebbe rinunciato alle *precarie*, intese come investiture feudali « sui famuli e beni della Chiesa », senza precisare se fosse stato il conte a riceverle dalla Chiesa di Genova e di San Romolo o le avesse concesse a propri fedeli al modo della *precaria verbo regis*. Sebbene giuridicamente la differenza sia minima, è tuttavia importante dal punto di vista politico perché il secondo caso implica una disponibilità dei beni ecclesiastici da parte del conte e la costituzione di una sua feudalità nel territorio di San Romolo, per la quale cfr. nota 73. Data la situazione, appaiono ammissibili entrambe le possibilità.

<sup>58</sup> Lo *scitaticum* « si risolveva nel diritto di pascolo, durante l'intervallo tra le messi e la semina e negli anni in cui si lasciava crescere l'erba (esca), perché la terra riposasse », secondo A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 30.

<sup>59</sup> Altro diritto di pascolo, « ma colpiva i luoghi alti e scoscesi, che non erano mai seminati », secondo A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 30.

<sup>60</sup> *Similique spondeo me ego qui supra Conradus comes meisque filiis, filiabus vel heredibus vobis qui supra dominus Conradus episcopus vestrisque omnibus successoribus, pro ac carta promissionis et pro suscepto launehilt, nominative omnibus placitum et omnem foderum seu pregaria vel scitaticum vel alplaticum quod omnis hominibus et feminibus qui in infrascriptis (così per iam scriptis) casis, castris et rebus modo habitant aut deinceps in antea habitaturi fuerint vel omnibus ripaticum quod hominibus seu feminibus deinc in antea dederunt in ripa de suprascripto loco, omnia et ex omnibus quod superius legitur in integrum, dicendum quod michi exinde aliquit pertinere debet, set omni tempore de omnia que supra legitur taciti et contenti permaneamus.*

<sup>61</sup> Si badi all'espressione *omnibus casis, castris, plebis et capellis, sediminas seu piscationibus et omnibus rebus iuris Sancti Syri Ianuensis Ecclesie et Sancti Romuli*. Sulla chiesa battesimale o pieve di San Romolo cfr. nota 48.

<sup>62</sup> Il Canepa accennò ai « predii di M. Acuto », ma tale identificazione è sconosciuta al Lamboglia, il quale definì *Preda Aguda* « altra ignota località »: A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 32, e N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche* cit., p. 6.



al Monte Bignone e alla *Mensa Domnica*<sup>63</sup>, discendendo per *Buolario* al Monte *Pusegio*<sup>64</sup> e al mare<sup>65</sup>. Nella rinuncia era compreso anche *Boscomalo*, da identificare probabilmente con l'*Alpis de Bossomal* o l'*Alpes Bucalli*, l'odierno Boscomaro, al di fuori dei suddetti confini perché a nord di *Villa Regia*, del *locus et fundus Porciana*, di Pompeiana e di Terzorio<sup>66</sup>. È probabile che il conte Corrado, obbligato dai Genovesi<sup>67</sup> o d'accordo con loro interessato a un riassetto politico della regione<sup>68</sup>, riconoscesse la signoria immunitaria del vescovo sul

<sup>63</sup> Il Canepa la identificò con l'eremo di san Romolo e ne spiegò il nome « perché apparteneva alla Mensa del Dominus, il Vescovo »: A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 32. È certo comunque che si trovava sullo spartiacque che dal Monte Bignone scendeva per *Buolario* a Capo Pino.

<sup>64</sup> Generalmente identificato con Poggio Pino: A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 32. In effetti è l'unica identificazione possibile. N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche* cit., p. 6, lo spiegò « come un diminutivo di *podium* "poggio": *PODICULUM* (> *Podiculum*, *Podilium*) < *Puségliu*, trascritto *Puségju* dal notaio genovese ».

<sup>65</sup> *fines vero ab ipsis omnibus rebus aqua que dicitur Armedana et usque in Colla de Gumbenio et usque in Preda Aguda dicitur et usque in monte qui dicitur Bugnoni et usque in Mensa Domnica, descendente per Buolario usque in monte qui dicitur Pusegio et usque in litus mari*. L'atto era corroborato dal *signum manus* del conte Corrado, che in caso di inadempienza fissò a carico proprio e dei suoi eredi un'ammenda di cento libbre di ottimo oro e, sebbene avesse dichiarato di vivere *ex natione* secondo la Legge Romana, accettò tuttavia, come *launegild*, *vestimenta una* dal vescovo Corrado. Seguivano i *signa manuum* di Rodolfo, figlio del fu Folco, di Adalberto *Cabriolo*, e di Castellano, figlio del fu *Gariberno*, tutti viventi secondo la Legge Romana; dai *signa manuum* dei testi Gandolfo visconte, di Iterio e di Gotofredo; dai *signa manuum* dei testi *Winiwisus*, figlio del defunto Giovanni *iudex*, di *Aubertus*, figlio del fu *Amelius*, e di Ugo, figlio del fu Giovanni. Infine così terminava l'atto: *Anselmo, rogatus, subscripsi. Ego Amico, notarius et iudex, scriptor huius cartule, post tradita complevi et dedi: Liber Iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, col. 9, n. V.

<sup>66</sup> *omnia et ex omnibus infra istas coherencias* (quelle dei beni di San Romolo), *una cum Boscomalo, in integrum*. Su Boscomare cfr. le note 79, 85 e 92. Se, come probabile, *Boscomalo* compreso nell'immunità concessa dal conte Corrado corrisponde all'odierno Boscomare, si avrebbe una ulteriore conferma dell'appartenenza dei *fines Tabienses* al Comitato di Ventimiglia.

<sup>67</sup> L'atto fu rogato a Genova.

<sup>68</sup> Secondo il Canepa l'immunità rispondeva al disegno dei conti di conciliarsi i vescovi di Genova « quando si cominciavano a sentire poco sicuri nel comitato per i tentativi di emancipazione dei popoli loro soggetti e minacciati di fuori dai disegni politici del Comune Genovese ». Inoltre, sulla base delle Carte Passerini-Litta citate dal Rossi, il Canepa ritenne che il privilegio fosse stato confermato nel 1095 da un al-

territorio di San Romolo in cambio del pieno controllo su Bussana<sup>69</sup>, su Taggia e sul castello di Campomarzio<sup>70</sup>, luoghi esterni al tracciato confinario del 1039, ove non sono più attestati diritti della Chiesa Genovese, né patrimoniali né signorili. Improbabile appare invece che tutti gli abitanti di San Romolo fossero figli e nipoti dei livellari genovesi che nel 979 si erano stabiliti nei *loca et fundi Matuciana* e di quei pochi coloni che allora già risiedevano nelle terre vescovili<sup>71</sup>.

---

tro conte Corrado: G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia*, Oneglia 1886, p. 40; A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 99, nota 1, e p. 102.

<sup>69</sup> Su Bussana, in possesso del conte di Ventimiglia, cfr. nota 53.

<sup>70</sup> Il 17 dicembre 1192 il Comune di Genova riconobbe i diritti del marchese Bonifacio di Clavesana, discendente per via femminile degli Arduinici, su Taggia e, probabilmente, su Campomarzio, che furono ceduti al suddetto Comune, il primo giugno 1228, dagli abiatci del medesimo marchese: R. PAVONI, *Una signoria feudale nel Ponente: i marchesi di Clavesana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, *Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale*, XXV, Bordighera 1990, pp. 317-362, alla p. 325, nota 16, e alle pp. 327, 330, 336 e 337. Ma era la situazione alla fine del XII secolo, dopo l'alleanza militare stipulata con Genova nel giugno del 1140 (cfr. nota 53).

<sup>71</sup> Questa interpretazione, pur con le necessarie riserve imposte dall'incertezza che condiziona lo studio dei movimenti demografici medievali, è suggerita dall'esame dei dati relativi alla popolazione. Verso il 1154 Ceriana contava 140 fuochi fiscali, perché connessi al versamento del *fodrum* (cfr. note 106 e 107), saliti a 470, ma forse fuochi di convivenza, probabilmente nel 1528, perché il Giustiniani sembra generalmente riferirsi al periodo immediatamente anteriore alla peste di quell'anno e potrebbe aver attinto per tale notizia a fonti ecclesiastiche. Se si ammette una regolare crescita progressiva, sostanzialmente non intaccata da eventi traumatici come guerre e pestilenze, che però è tutta da dimostrare, e se non si considera l'eventuale divario tra fuochi fiscali e fuochi di convivenza, comprensivi questi di un numero maggiore di individui e quindi meno numerosi, nel corso di 374 anni i fuochi di Ceriana sarebbero aumentati più di tre volte. Se si applica il medesimo tasso di crescita ai 175 anni che intercorrono tra il 979 e il 1154, si otterrebbero 89 fuochi per il primo dei due anni, quando i coloni vescovili ascendevano a 40 per vari *loca et fundi*, tra i quali non è esplicitamente citata Ceriana, ma vi era necessariamente compresa. Ancora più numerosi risulterebbero i fuochi di Ceriana nel 979: 128, se si usa la medesima procedura per il dato fornito dalla Caratata del 1531, che attribuisce a Ceriana 328 fuochi fiscali, dopo la peste del 1528. Per San Romolo vi è ancora più incertezza. L'unico dato relativamente sicuro è quello fornito dal Giustiniani: 1062 fuochi, dei quali 50 al Poggio e 12 a Coldirodi. Per il 1254 si è conservato un elenco di 147 nominativi obbligati al *fodrum*, tra i quali 17 *domus*, 6 persone, per lo più defunte, ma almeno una vivente, indicate dalla formula generica "figli di", altre indicate dalla vedova, e in un caso un fratello e una sorella: *Liber Iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, col. 1204, n. DCCCLXII.

Purtroppo la scomparsa della documentazione laica relativa ai secoli X e XI impedisce di chiarire la condizione degli altri abitanti, tranne che risiedevano nei *fines Tabienses* e nei *fines Matutianenses*, distretti minori del Comitato di Ventimiglia<sup>72</sup>, e quindi erano soggetti alla giurisdizione dei conti<sup>73</sup>. Comunque la signoria vescovile fu resa ef-

Sebbene le *domus* potessero comprendere più fuochi fiscali, questo incremento potrebbe essere compensato dagli altri nominativi, non necessariamente equivalenti a un fuoco. Pertanto, anche se il numero dei fuochi fiscali ricavabili da tale elenco fosse, come probabile, superiore a 147, non doveva comunque essere molto maggiore; d'altra parte, poiché 140 risultano un secolo prima i fuochi di Ceriana, luogo meno importante di San Romolo, bisogna concludere che l'elenco del 1254 non contenga tutti i contribuenti di San Romolo e che pertanto non può fornire un elemento decisivo per il calcolo dei fuochi e della popolazione. Un semplice tentativo può essere effettuato applicando al dato del Giustiniani il tasso di crescita ricavato per Ceriana: in tal caso nei 549 anni intercorsi tra il 979 e il 1528 i fuochi di San Romolo si sarebbero quintuplicati, passando da 215 a 1062. Si tratta di cifre puramente ipotetiche, troppo elevate per la seconda metà del X secolo, quando iniziò una crescita demografica che nell'arco di due secoli determinò un aumento della popolazione europea pari al 50%, con punte del 75% e oltre, tuttavia utili a dimostrare che i 40 coloni genovesi del vescovo Teodolfo, i quali tra l'altro dovevano insediarsi su un'area molto vasta, da *Pozzana/Porciana* al Monte Pino (Coldirodi) e dal mare al Monte Ceppo, non ripopolarono terre disabitate. Su questi problemi demografici cfr. D. GALASSI - M. P. ROTA - A. SCRIVANO, *Popolazione e insediamento in Liguria secondo la testimonianza di Agostino Giustiniani*, Firenze 1979, pp. 51-68, 87-95 e 106.

<sup>72</sup> Sulla probabile origine di questi distretti minori cfr. R. PAVONI, *Ventimiglia* cit., p. 113.

<sup>73</sup> Già A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 93-128, ritenne che l'immunità del 1039 riguardasse soltanto i dipendenti della Chiesa Genovese e che i vescovi cercassero di applicarla abusivamente a tutti gli abitanti di San Romolo, liberi allodieri o livellari del conte di Ventimiglia e di altri. È probabile che vi fossero feudatari e livellari dei conti, che dopo il 1039 si sarebbero legati all'Episcopato Genovese, giacché nel 1079-1081 una donazione di un figlio, probabilmente illegittimo, del conte di Ventimiglia fu effettuata *in castro Sancti Romuli*. Infatti il 6 ottobre del 1079 (ma l'indizione citata è la quarta, corrispondente al 1081) *Istofredus Spedaldus, filius quondam domini comitis*, vivente secondo la Legge Romana, per la propria anima e dei suoi figli defunti, assieme alla moglie, donò alla chiesa del monastero di San Michele, *quae est constructa in loco et fundo Vintimilio*, la parte, pervenutagli dai genitori, *per acquistum aut per quaecumque ingenium* e spettantegli in seguito a divisione, di tutti i beni *propriarii* siti *in Comitatu Vintimiliense, in loco et fundo Sobolcaro vel eius territorio, loco qui dicitur Cunio*, entro i seguenti confini: da due parti i fossati e dalla terza il *cacumen montis*; apposero i propri *signa manuum*, come testi, *Comparadus*, Buonfiglio, Marino e, di Legge Romana, Martino e Giovanni; l'atto fu rogato dal notaio *Egesse*. Questo *Istofredus Spedaldus* si identifica con il *dominus Fondaldus*, ricordato in un elenco di donatori di tutti i loro beni *in Cuneo* di Seborga all'abate

fettiva non soltanto dalle concessioni fondiari a coloni, ma anche da benefici feudali, i cui titolari, obbligati in cambio a speciali *servitia*, costituirono un ceto privilegiato e dirigente, nucleo originario della nobiltà di San Romolo<sup>74</sup>.

Dalmazzo, a nome del monastero di San Michele di Ventimiglia: *donator et offertor extitit cum filiis suis omnia quae in Conio, quod est situm iuxta villam quae nominatur Sepulcrum, quantum ille habet vel possidere videtur, omnia in integrum*: E. CAIS DI PIERLAS, *I Conti di Ventimiglia, il Priorato di San Michele ed il Principato di Seborga*, in « Miscellanea di Storia Italiana », XXIII (1884), nn. IX e X. Non è chiaro se la frase *in castro Sancti Romuli* significhi nel castello o nel suo territorio: nel primo caso la presenza di un figlio del conte indicherebbe l'esercizio di diritti sulla fortezza, che dopo l'immunità del 1039 si configurerebbe come un rapporto feudale tra il vescovo e il rappresentante di una linea illegittima, o comunque cadetta, dei conti. È anche possibile che i feudatari e i livellari dei conti a San Romolo avessero terre allodiali, ma ciò non può essere appurato per il silenzio delle fonti dei secoli X e XI. Da una sentenza del dicembre 1164 si ricava che Gandolfo *Steca* e Gambatorta erano esenti da obblighi verso la Curia Arcivescovile per la propria parte di un manso a San Romolo, ma tale condizione privilegiata non implica necessariamente che si trattasse di un allodio, perché la proprietà del manso fu attribuita alla Curia Arcivescovile, cosicché la suddetta parte doveva essere stata concessa in feudo; del resto anche gli allodi erano soggetti al *fodrum*. Il contenuto del documento è il seguente: nel dicembre del 1164, risiedendo l'arcivescovo Ugo, con la sua Curia, presso San Romolo, nella piazza della Canonica, Ansaldo Doria e Oberto Cancelliere, *constituti iudices pro Curia*, sentenziarono che il manso di Pietro di Ruffino era *debitalis* e che quindi i suoi possessori dovevano corrispondere annualmente alla Curia *omne ius debitum* e ogni *conditio*, al pari degli altri *convicini* che tenevano *terre debitaes*. Emisero questa sentenza perché i possessori del manso, citati dalla Curia, si erano rifiutati di presentarsi, risultando quindi *ut rebelles et contumaces*, e soprattutto perché dalle deposizioni dei testi avevano accertato che analoga sentenza era già stata emessa dalla Curia dell'arcivescovo Siro e che la Curia Arcivescovile per lungo tempo aveva avuto la *possessio* di tale manso e i relativi diritti, *excepto de parte Gandulfi Steche et Gambetorte, qui tamen in iure confessi fuerunt ut supra legitur quondam iudicatum fuisse*. Testi il preposito di San Lorenzo, i canonici Anselmo e Bonifacio, Filippo di Lamberto, Anselmo *Pecia*, Pietro *de Picena*, Rainaldo *Bucafura* e molti altri *eiusdem loci*: *Liber Iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, col. 217, n. CCXLIII; *Il Registro della Curia Arcivescovile di Genova*, a cura di L. T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II (1862), parte II, (d'ora in poi RA), pp. 379 e 380. Sulla distinzione tra terra feudale e *debitalis* cfr. i documenti esaminati nella nota 95.

<sup>74</sup> Senza fondamento il Canepa attribuì a tutti i coloni vescovili del 979 la qualifica di *famuli* di San Siro, alcuni dei quali sarebbero stati gli antenati dei Premartini, dei Paolenghi e dei Ricolfenghi: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 115, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 58, 77, 81 e 82. Il Calvini lo seguì circa l'origine delle suddette tre stirpi, ma si discostò laddove considerò tutti locali i livellari del 979 (cfr. note 43 e 44) e tra i medesimi distinse i coloni dai *famuli*,

Inoltre i vescovi di Genova cointeressarono i monaci della propria città nella colonizzazione dei *fines Tabienses et Matutianenses*, evidentemente perché si era rivelata insufficiente l'opera dei canonici. Nell'agosto del 1028<sup>75</sup> Eriberto, abate di Santo Stefano, confermò il livello di beni *in loco et fundo Porciana*, che erano stati concessi al monastero dalla Chiesa Genovese: una terra coltivata e seminativa con un moggio a Martino e ai suoi legittimi figli maschi, per metà, e ad Alsenda, probabilmente vedova di Corrado, fratello del suddetto Martino, e ai suoi figli maschi, per l'altra metà, nonché altre terre a

---

questi ultimi da identificare con i gastaldi vescovili, antenati dei Ricolfenghi, dei Paolenghi e dei Premartini: N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 36 e 37, e ID., *Statuti comunali di Sanremo*, Sanremo 1983, pp. 161-166. Eppure già L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 474 e 475, aveva distinti dai *famuli* i Premartini, i Paolenghi e i Ricolfenghi, in quanto feudatari « di condizione elevata », e aveva riconosciuto in queste tre stirpi il nucleo della nobiltà di Sanremo. La tesi del Canepa non trova conforto in un documento del novembre 1143, da lui interpretato come prova della condizione privilegiata dei *famuli* rispetto ai coloni, che sarebbero stati obbligati a consegnare a Genova il canone da loro dovuto, anziché a San Romolo, ai locali gastaldi. In tale data, alla presenza dei testi Lamberto *Gezius*, Oglerio *Danesius*, Vassallo di Nervi, Anselmo *Cauponarius*, Alberico e Oglerio, chierico dell'arcivescovo, l'arcivescovo Siro investì il proprio *fidelis* Ricolfo e i suoi eredi *de quadam petia terre iuris Ecclesie <Sancti> Syri, que est ad Sanctum Romulum et vocatur terra de Burgis, uti colono ad tenendum et bene laborandum*, con l'obbligo di *bene laborare* tale terra e di consegnare alla *curia* di Genova *medietatem quoque totius fructus quod* (così nel testo) *ex ea terra exierit, sine omni dispendio curie*, e con la clausola che egli e i suoi successori arcivescovi avessero il diritto di privare Ricolfo e i suoi eredi di tale terra per trasferirla *in dompnicum: Il secondo Registro della Curia Arcivescovile di Genova*, trascritto da L. BERETTA e pubblicato da L. T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887), (d'ora innanzi 2RA), p. 350, n. 316. Invece, quale che fosse il significato della concessione come *colonus*, proprio tale obbligo denota la capacità economica di sostenere un viaggio a Genova e quindi la condizione sociale elevata del concessionario, probabilmente un membro dei Ricolfenghi. In realtà per i dipendenti della *curtis* vescovile di San Romolo non si può parlare di servi, quali erano i *famuli* di San Siro (cfr. nota 95). Inoltre è da escludere che i Premartini, i Paolenghi e i Ricolfenghi abbiano tratto origine dai gastaldi, giacché le norme che regolavano l'*albergaria* quando l'arcivescovo si recava a San Romolo distinguevano quei nobili dai gastaldi e dal popolo (cfr. nota 110).

<sup>75</sup> Poiché Corrado II fu incoronato imperatore il 26 marzo 1027 e l'Indizione Genovese non era ancora usata, l'agosto del 1028 corrispondeva effettivamente all'*indizione undecima, imperante domno nostro Conradus in Italia anno secundo*, cosicché non si rende necessaria la correzione in agosto del 1029, come invece propose N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., p. 41, nota 6.

Genoardo e ai suoi figli maschi, da lui già messe a coltura<sup>76</sup>. Oltre a due polli e a due cime all'anno, i canoni erano parziari: un quarto del vino, come risulta a San Romolo all'inizio del XII secolo; un settimo dei cereali e dei legumi, come nel contratto di pastinato del 979<sup>77</sup>. Il *locus et fundus Porciana* si identifica probabilmente con il *locus et fundus Pozana* del livello del 979 e dava il nome a un corso d'acqua<sup>78</sup>. Infatti il 14 luglio 1077 Alberto, abate del monastero genovese di Santo Stefano, diede *libelario et masaricio nomine* ad Alberto, figlio del fu Berolfo, ai suoi figli, figlie ed eredi quanto il medesimo Alberto già teneva a livello e in futuro avrebbe acquistato nell'area delimitata dal fossato *de Porçano*, dall'*Alpis de Bossomal*, dal fossato di Pompeiana e

<sup>76</sup> *Peto defensoribus sacrosancte Ianuensis ecclesie ubi preest dominus Eribertus, abba monasterio Sancti Stefani sito foris, set prope civitate Ianua, uti nobis Martini, una cum filiis meis masculinis et de legitima procreacione cum Domino adiuvante . . . (lacuna; sembra che i figli non fossero ancora nati), et Alsenda, cum filiis masculinis et . . . (lacuna), mater et filiis, per medie cum Martinus de ipsis rebus . . . (lacuna), et terra colta semena-dura modio uno, et Genoardus, cum filiis masculinis, et, si unus ex nobis sine eredex mortuus fuerit, unus alterius subcedat, titulo condicione locare iubeatis nobis. Petimus rebus coltis iuris sancte Ecclesie Sancti Siri, qui da parte Sancti Siri predicto monesterio Sancti Stefani concessa est libellum mire . . . (lacuna; probabilmente per libellum mittendi) et pensione scribendi, que . . . (lacuna) est in loco et fundo Porciana, omnia quecumque nobis qui supra Martinus et Genoardus tenemus da parte Sancti Stefani et antea tenuit Curadus, germano ipso Martinus, et at predicto monesterio drictum rendemus et Genoardus in ipso loco Porciana trasit de agro et colto, omnia in integrum. Sull'importanza del monastero di Santo Stefano cfr. il recentissimo contributo di E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997.*

<sup>77</sup> *Spondimus in Dei nomine atque promitimus infrascripta (così per iam scripta) rex meliorare atque excellere vel de vinea que nunc est plantata, pro omni tempore vindemie, rendere debemus sestario quarto et de . . . (lacuna) ibidem seminaverimus, de grano frumento vel de ordeo vel de fave promitimus rendere sestario setimo et omnia infrascripta (così per iam scripta) blava que supra legitur super locum dare promitimus a qualecumque ministeriale suprascripto dominus Eribertus abba vel suosque subcessores in predicto loco emiserit at recipiendum, ita tamen ut inferamus vobis vel subcessoribus vestris, per unumquemque anno, pullos duos et azimas duas: Cartario Genovese, a cura di L. T. BELGRANO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II (1870), parte I, p. 137, n. XCVII. I livellari vescovili di San Romolo dovevano corrispondere un settimo per i cereali e i legumi ancora all'inizio del XII secolo, mentre il canone del vino era stato ridotto dalla metà a un quarto: R. PAVONI, *Ventimiglia* cit., p. 118, note 42-44; cfr. anche nota 96.*

<sup>78</sup> Già L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., p. 472, nota 1, aveva sostenuto tale identificazione. Così anche il Calvini, sebbene attribuisse all'antico toponimo prediale romano anche l'origine di Bussana (cfr. nota 40).

dal mare, *tranne petia una de terra* sita presso la chiesa di Santo Stefano, che l'abate si riservava<sup>79</sup>, con l'obbligo di coltivare la terra, di risiedervi<sup>80</sup> e di corrispondere un quarto del vino, un settimo dei cereali e dei legumi dai fondi già coltivati, dalle terre messe a coltura un nono il primo anno e un ottavo il secondo e un settimo dal terzo anno in poi, con la concessione di una estensione di terra seminativa con quattro staia di frumento *propter mansiones et ortatico faciendum*, gravata soltanto da lievi censi<sup>81</sup>, e con facoltà di vendere la concessione soltanto ad acquirenti che avessero assunti i medesimi obblighi nei confronti dell'abate, al quale spettava comunque il diritto di prelazione<sup>82</sup>.

<sup>79</sup> *Placuit atque bona voluntate convenit inter dominus Albertus, abbas de monasterio Sancti Stephani Protomartiris Christi, qui est constructo foris et prope civitate Ianua, de subter regimine et potestate Episcopio Sancti Syri Ecclesie, necnon et inter Albertus, filius quondam Berolfo, ut in Dei nomine debeat dare sicut a presenti dedit ipse dominus Albertus abbas eidem Alberto et suorumque filiis, filiabus vel heredes a laborandum et detinendum libelario et masaricio nomine, eo tamen ordine ut subter legitur, id est quantum ego qui supra Alberto tenuit de illa res que sunt iuris Sancti Stephani per libellum, eo die abeo aquistado aut in antea aquistare potuerit, in fines fosato de Porçano et Alpe de Bossomal et fosato qui pergit a Ponpiana usque litus maris, excepto petia una de terra que iacet iusta ecclesia Sancti Stephani et fuerunt quondam Marinus notarius et Manfredo, quam ego qui supra dominus Albertus abbas in mea potestate reservavi.*

<sup>80</sup> *ea ratione uti amodo ipso Alberto vel suis heredibus predictis rebus debeant abere et detinere seu laborare atque excolere et super locum residere et faciant ibi quicquid fuerit eis utilitas, sine omni contradicione eidem dominus Albertus abbas suisque successores.*

<sup>81</sup> *et persolvere exinde debeant singulis annis ex omni grano frumento et ordeo seu fava que Dominus ibi dederit, de terra quomodo colta est septima parte et terra quam de novo coltum producerint de primo anno novena parte, de secunda octava parte, de tercio anno septima parte persolvant, de vinea vero que ibidem est vel fuerit, de musto mundo quarta parte, et hoc . . . (lacuna) inter ipso Alberto vel suis heredibus abere debeant ex ipsis rebus quantum continet staria quatuor de terra legitime de frumento seminatura, propter mansiones et ortatico faciendum, unde nihil persolvant excepto amixere duos et per casa uno amixere, açimas duas et pullos duos aut spatula una de porco optima, datum et consignatum hoc omni tempore mesis et vindemie hic, super locum, et predictis amixere per ferias de Nativitas Domini hic, super locum, ad mansione dominica, ipse dominus Albertus abbas suisque successores aut eorum misso pro se ipso Alberto vel per suos heredes aut pro suo misso.*

<sup>82</sup> *et non abeant licentiam nec potestatem suorum adaratum vel laboratum vendere nisi a predicto dominus Albertus abbas vel sui successores si infra quadraginta diebus vel noctibus tale pretium dederit quale de alio homine cum iusticiam habere poterit et, si tale pretium non dederit quale de alio homine cum iusticia habere potuerit, tunc habeant licentiam et potestatem suorum adaratum vel laboratum vendere a tale hominibus qui tale debitum vel servicium adimpleas quale ipso Alberto antea reddere vel facere consueverat, ita ut pro eis melioerentur, nam non pegioerentur. Fu stabilita una pena di cento soldi di buoni denari d'argento pavesi, a carico della parte inadempiente. Il libellum conve-*

Il *locus et fundus Porciana* del 1028 si è conservato nel toponimo “Pursan” del dialetto locale, che individua oggi un’area di poco superiore a due chilometri quadrati a nord del Monte Colma, a est dell’odierno Rio Torre, che deve identificarsi con il fossato *de Porçano* del 1077; in questa zona passava la romana *Via Aurelia*, che aggirava da nord il Monte Colma e scendeva verso il mare, per superare poi, presso la chiesa di San Maurizio, il fossato di Pompeiana, l’odierno Rio Santa Caterina<sup>83</sup>. L’*Alpis de Bossomal* si è conservata nell’odierno Boscumare e si identifica con l’*Alpe Bocallo*, confine settentrionale dei beni *in loco effundo Porciana, ubi nunccupatur Villa Regia*, che Adelaide, figlia del defunto marchese Olderico Manfredi, donò al monastero di Santo Stefano nel 1036-1038<sup>84</sup>, e con l’*Alpes Bucalli*, confine settentrionale dei diritti signorili e fondiari a Cipressa e a Terzorio che il 27 ottobre 1225 Oberto, conte di Ventimiglia, figlio del defunto conte Guglielmo, vendé al monastero genovese di Santo Stefano<sup>85</sup>.

*nientie* fu stipulato *iusta ecclesia Sancti Stephani*, probabilmente *de Porçano*, corroborato dalla sottoscrizione dell’abate, dal *signum manus* di Alberto, figlio del fu Berolfo, e dai *signa manuum* dei testi Negro, Baldo seu Mundo, Martino, Petrus, e fu scritto dal notaio Alberto: *Cartario Genovese* cit., p. 180, n. CXLIV.

<sup>83</sup> N. CALVINI-A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia* cit., pp. 9, 10, 15-19, 43 e 54, nota 32; pp. 56, 58, 61, 71, 77, 100-102, 115 e 116. Il Rio Torre prese il nome da questo edificio, innalzato tra il 1544 e il 1562 contro le incursioni islamiche di questo periodo; precedentemente era chiamato “Aragone” e “Bevitore”; come indica il livello del 1077, nell’organizzazione rurale dell’XI secolo aveva ricevuto il nome dal *locus et fundus Porçanus*, che il rio attraversava o delimitava a occidente.

<sup>84</sup> Cfr. nota 91.

<sup>85</sup> *in Albinganensi Episcopatu, in locis que vocantur Cipressa et Triçolum*, entro in seguenti confini: *ab aqua Civetie* (il Rio di San Lorenzo) *usque fosatum Pertusii* (ai piedi del Monte Grange) *et Castellario usque Alpes Bucalli et castrum Linguilie* (Lingueglietta) *usque mare*: N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., p. 151, 21. La vendita del conte Oberto danneggiava i signori e il Comune di Lingueglietta, i quali si opposero, iniziando una lunga controversia con il monastero, nei cui documenti ricompaiono i medesimi confini, con l’inserimento tra i luoghi ceduti di *Porcianum*, non menzionato nella vendita, ma effettivamente ubicato tra Cipressa e Terzorio: il 18 aprile 1228 sentenza per la stipula di una *carta venditionis de terris Cipresse, Porciani et Treçoli et de omnibus iuribus et rationibus que et quas dictum monasterium emit a comite Oberto de Vintimilio in predictis locis et terris, nichil in se* (l’abate Raimondo) *retento in predictis locis et terris preter ius boscandi et pascendi*; il 5 maggio 1228 stipulazione della suddetta vendita ai signori e al Comune di Lingueglietta dei diritti del monastero genovese di Santo Stefano *in locis qui vocantur Cipressa et Treçolum et Porçanum et quicquid iuris dictum monasterium visum est habere infra istas confinias, scilicet ab aqua Civecie usque ad fossatum Pertusii et Castellarium et usque ad Alpes Bocalli et castrum Vinguilie et usque ad mare, scilicet totum*



La chiesa di Santo Stefano ricordata nel livello del 14 luglio 1077 era la chiesa di *Villa Regia*, la quale, assieme all'omonima di San Romolo, già esistente nel 1069<sup>86</sup>, apparteneva al monastero genovese e

*illud tantummodo quod comes Obertus de Vintimilio in dictis locis et pertinenciis habebat et nobis abbati predicti monasterii ipse vendidit, sicut continetur in carta inde facta per manu Arnaldi notarii currente MCCXXV, retento in dicto monasterio et hominibus ipsius, scilicet qui habitant in Villa Regia et futuris temporibus habitabunt nomine ipsius monasterii, iure boscandi et pascandi infra dictos confines vel in terris Communis Vinguilie; il 5 aprile 1237 vendita al monastero di Santo Stefano da parte di Bonifacio e di suo figlio Anselmo dei loro diritti in locis qui vocantur Cipressa, Tregolum, Porcianum et quicquid iuris habemus et visi sumus habere infra confinias istas, scilicet ab aqua Civecie usque ad fossatum Pertusii et Castellarium, usque ad Alpes Bocalli et castrum Vinguilie, usque ad mare, videlicet illud totum quod Raimundus, abbas dicti monasterii, consensu fratrum suorum, vendidit mihi olim Bonifacio in dictis partibus, sicut continetur in instrumentum inde facto per manum Salmoni notarii in MCCXXVIII, die V madii, et que (così nel testo) pervenerat ipsi monasterio per comperam factam a dicto monasterio a comite Oberto de Vintimilia, sicut continetur in instrumento inde facto vendicionis per manum Arnaldi notarii MCCXXV; nella vendita del 28 giugno 1353 al Comune di Genova da parte di Niccolò Doria, subentrato al monastero di Santo Stefano, l'Alpes Bocali costituiva il confine settentrionale di Santo Stefano, denominazione che aveva allora sostituito la precedente di Villa Regia: ab oriente aqua Civecie, ab occidente fossatus Sancti Mauricii, qui antiquitus dicebatur fussatus de Pertusio (così per un equivoco), ab inferiori parte litus maris, ab alia parte castrum Linguilie in parte et in parte Alpes Bocali et in alia castrum Castellarii; nella controversia del 1454 tra il Comune di Genova e il Comune di Santo Stefano, da una parte, e i signori e il Comune di Lingueglietta, dall'altra, Nicolaus (di Credenza, cancelliere, rappresentante di Genova) dicit quod territorium Comunis Ianue durat a parte superiore usque ad Alpes Bocali, qui alpes sunt montes quibus subest a parti orientali locus vocatus Bocalo, quibus contiguum est territorium loci Castellarii versus occidentem, et quod omne territorium existens intra Collem Linguilie prout aqua pluvia labitur versus occidentem usque ad territorium Castellarii et usque ad Alpes Bocali est Comunis Ianue, cuius territorii partem magnam occupant homines et comunitas Linguilie; la sentenza arbitrale di Luca Grimaldi, sempre nel 1454, stabili dictos Baptistam et Paulum, dictis nominibus (Battista Siffredo e Paolo di Ormea, sindaci di Lingueglietta), condemnandos esse et condemnari debere ad relaxandum et liber restituendum dicto Nicolao, dicto nomine, omne territorium quod ipsi tenent et possident a parti occidentali dicte coste Linguilie, prout aqua revertit ex summitate ipsius collis versus occidentem, et hoc usque ad Alpes Bocalli, quos Alpes Bocallis dico et consulo declarandos esse hoc modo, videlicet quod quidam montes, quibus subest a parte orientali quodam (così nel testo) territorium appellatum Bocallo et a parte occidentali contiguum est eis territorium Castellarii et in quorum inferiori seu primo ascendendo sunt certa prata dominorum Linguilie, dicuntur et nominentur Alpes Bocalli, usque ad quos alpes exclusive ascendendo per dictam costam Linguilie a parte occidentali ut supra dictum est: N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., *Documenti* nn. 22-24, nonché le pp. 43-45, 100-102 e 107-112, il quale esattamente identificò l'Alpes Bucalli con l'Alpis de Bossomal e con Boscomare.*

<sup>86</sup> L'8 novembre di tale anno, in castro Sancto Romullo, Vitale, figlio del fu Martino,

l'11 marzo del 1142 ottenne dal vescovo di Albenga la conferma del diritto di decima sulle proprie terre<sup>87</sup>. Pertanto i monaci di Santo

*pro mercede anime, donò pecia una de tera et medietate de pecia una de vites, cum area ubi estat infra se abente, alla chiesa di Santo Stefano qui est costructa in loco et fundo Sancto Romulo vel monaho Lafrancho, qui est de sub regimine potestatem monesterio Sancti Stefani Genuense ecclesie; le terre donate erano state concesse a livello dalla Chiesa Genovese e si trovavano infra Comitatum Vitimiliense, in loco et fundo Sancto Romullo: la pecia di terra nel locus Insola Abas, per mensura iusta modio uno seminatura a legitimo stario de frumento quale os dies inter nos curit e confinante da una parte terra Sancti Stefani, da alia parte terra Iohannis, da tercia parte via publica, da quarta parte terra (lacuna); la pecia di vigna ad loco qui supra dicitur Ponte e confinante de subto via, da una parte vites Aldeprandi, de alia parte vites eredex quondam Gamdulfi, da tercia parte via publica, da quarta parte vites (lacuna); essendo libellarie le terre donate, salva quidem luminaria de Sancta Ecclesia, cuius est proprietates e con il diritto dei monaci di exinde libellum petire; nell'escatocollo, al signum manus del donatore, seguono quelli dei testi: Pietro e Guglielmo, di Legge Romana; Giovanni, . . . uise (lacuna) e Giovanni; infine la sottoscrizione di Guglielmo, notaio del Sacro Palazzo, che scrisse la cartula offerensionis: Cartario Genovese cit., p. 175, n. CXXXVIII. Il Canepa, che erroneamente distinse tra metà della pecia di vigna, di proprietà di Vitale, e l'altra metà che il medesimo teneva a livello dalla Chiesa di San Siro, identificò il locus Ponte con il Ponte della Ciapela e propose per il locus Insola Abas la correzione in Absa, nel senso di incolta, «in opposizione al bona dell'altra isola, quella di Isolabona, vicina alla Chiesa di S. Stefano e bagnata dal torrente, oggi detto di S. Francesco», ma ammise la possibilità che «tale isola sia stata detta Abas per le proprietà che vi aveva l'abate (abas) pro tempore dei Monaci di Santo Stefano»: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 99, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 36, 37 e 78.*

<sup>87</sup> L'11 marzo 1142, per intervento del papa Innocenzo II, Ottone, vescovo di Albenga, confermò al monastero genovese di Santo Stefano il privilegio concesso dai suoi predecessori, che riguardava la basilica di Santo Stefano *que est constructa subtu castrum Sancti Romuli* e la chiesa di Santo Stefano di Villa Regia, *cum omnibus terris, campis, vineis, ficetis, olivetis, cespitibus, limitibus, massariis, coloniis, cum omnibus decimis et primiciis et cum sortibus illis que fuerunt de Iohanne Barbabella et de presbitero Azone a fluvio Armedano usque in Caput de Pino et a iugis montium usque in mare, una cum omnibus decimis vestri laboratus necne et vestrorum laboratorum in partibus illis que ad ecclesiam (il monastero) pertinent et cum oblationibus ac votis fidelium*, con il diritto di fruire e di possedere quanto i monaci avevano ottenuto *per aliquem titulum ab episcopis vel ab aliqua persona* o avrebbero acquisito in futuro; inoltre concesse al presbiter capellanus de ecclesia Sancti Stephani *que sita est in castro Sancti Romuli libera facultà parrochianis suis ab hac vita migrantibus dandi penitentiam*: N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., p. 127, n. 2. Nonostante i diritti che nel 1142 il vescovo di Albenga evidentemente rivendicava sulle decime nel piviere di San Romolo, confermate per la parte spettante alla basilica di Santo Stefano, l'arcivescovo di Genova conservava la giurisdizione sacramentale sulla medesima basilica. Infatti il 18 agosto 1145 il papa Eugenio III, concedendo la protezione apostolica al monastero genovese di Santo Stefano e confermando il privilegio di Innocenzo II, gli riconobbe le chiese di San Nazario di Capo d'Albaro, con le decime e le oblazioni, di San Vito e di Santa Giusta (entrambe nella villa genovese

## Stefano non soltanto affiancarono i canonici nell'amministrazione

di Albaro), della Santa Croce del Castello di Genova, di Santo Stefano di Sezzadio (in Diocesi di Acqui), di Santo Stefano di *Villa Regia* e della chiesa di Santo Stefano *de castro Sancti Romuli, cum decimis et oblationibus aliisque rebus ad easdem ecclesias pertinentibus*, precisò che *in supradictis ecclesiis ordinandis ac disponendis quantum ad temporalia pertinet atque in eligendis seu introducendis presbiteris in easdem ecclesias, quos tua (dell'abate Giovanni) vel successorum tuorum descretio utiles et idoneos fore decreverit, et removendi eos inde si pravi vel inobedientes tibi et tuis successoribus fuerint tam tu quam successores tui habeatis liberam facultatem, ita videlicet ut, cum a te vel tui successoribus prefati sacerdotes fuerint electi, Ianuensi archiepiscopo presentantur et curam animarum ab eo recipient, sibi quidem de spiritualibus, tibi vero de temporalibus responsuri, sicut in prefati predecessoris nostri privilegio continetur*. Inoltre confermò al monastero le decime, i *cymiteria* (il diritto di sepoltura) e le *antique consuetudines quas hactenus idem monasterium quiete noscitur habuisse*, decretando che *ab episcopo vel suorum quolibet successorum divina officia interdiciantur nisi pro communi culpa cleri vel populi* ed esentando i monaci dal pagamento delle decime dei loro *labores* sulle terre coltivate *proprios sumptibus*; per il diritto di sepoltura precisò che i monaci potevano esercitarlo liberamente, cosicché *eorum qui se illic sepeliri deliberaverint devotioni et extreme voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat, ma salva iustitia parrochialis ecclesie*. Inoltre concesse al *presbiter capellanus* de *ecclesia Sancti Stephani que sita est in castro Sancti Romuli* la libera facoltà *parrochianis suis ab hac vita migrantibus dandi penitentiam*. Infine autorizzò i monaci *competentibus horis, excepto Sabbato Sancto, ad divina officia, absque alicuius contradictione, campanas pulsare, nisi monasterium ipsum fuerit interdictum*, proibì a chiunque di *novam ecclesiam vel capellam edificare* nelle loro *parrocchie* e confermò le proprietà del monastero, purché *omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva in omnibus Apostolice Sedis auctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia*: N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., p. 128, n. 3. La distinzione delle competenze a San Romolo tra l'arcivescovo di Genova e il vescovo di Albenga resta ancora un problema aperto, che non può essere affrontato in questa sede, ove si tratta del periodo anteriore al 1142, quando è indubbia la giurisdizione sacramentale della Chiesa Genovese. Comunque nel 1149 San Romolo non era compreso nella Diocesi di Genova. Infatti in tale anno il governo genovese decretò che *omnes homines qui non sunt de Episcopatu Ianue debent dare drectum quarantum mine de omnibus illis blavis que per mare veniunt, quocumque loco vendantur, et de roso et de linosa et de amindolis et de sale, exceptis hominibus Vintimilii et homines Sancti Romuli et homines Portusveneris et homines Varazini*. Gli uomini di San Romolo, quindi, analogamente a quelli di Ventimiglia, di Portovenere (formalmente in Diocesi di Luni fino al 1162) e di Varazze (in Diocesi di Savona), non erano inclusi nella Diocesi di Genova; particolare significativo perché riconosciuto da un documento genovese, che inoltre imponeva la tassa di un denaro *de omni bote, tam de magnis quam de parvis (botaticum)*, ai non diocesani genovesi, *exceptis predictis hominibus*. Inoltre nelle compravendite di olio tra due non diocesani genovesi erano imposti due denari per mezzaruola, uno per parte, tranne che il venditore fosse *de suprascriptis confinii* (Diocesi di Genova, Ventimiglia, San Romolo, Portovenere e Varazze), nel qual caso soltanto l'acquirente straniero pagava un denaro; *de libra olei in arbitrio collectoris est: I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1* cit., p. 188, n. 123.

economica dei beni della Chiesa Genovese, ma anche nella cura d'anime nei *fines Tabienses et Matutianenses*; nei primi, anzi, li sostituirono, perché a Pertuso e, probabilmente, a *Porciana* esistevano nel marzo del 979 beni dell'Episcopato Genovese, poco dopo amministrati dai canonici della Cattedrale di San Lorenzo e almeno dall'inizio dell'XI secolo concessi ai monaci di Santo Stefano<sup>88</sup>. Si verificò pertanto una ripartizione amministrativa del complesso unitario che il vescovo di Genova aveva nei *fines Tabienses et Matutianenses*: i beni a est dell'Armea furono concessi ai monaci di Santo Stefano; quelli a ovest continuarono, in parte, ad essere amministrati dal Capitolo di Genova e furono organizzati

<sup>88</sup> Il livello dell'agosto 1028 a Martino, ad Alsenda e a Genoardo era la conferma di uno precedente, concesso a Corrado, fratello defunto del suddetto Martino, e, per la valorizzazione di terre incolte, al medesimo Genoardo, il quale le aveva rese produttive; dallo stesso documento risulta che il monastero di Santo Stefano aveva ottenuto in concessione queste terre dalla Chiesa Genovese (cfr. nota 76). La più antica notizia sulla presenza dei monaci di Santo Stefano a Pertuso risale al XIII secolo e si riferisce ai confini entro i quali l'abate esercitava la propria signoria: *ab fossato de Alegariis usque ad fossatum Pertusii et a mari usque ad ecclesiam Sancte Marie Pompeiane et ad villam Treçoli et ad Collem Missam*. Purtroppo questa descrizione è contenuta nel breve giurato nel 1217, nel primo anno dell'abate Raimondo, il quale è stato successivamente integrato da altre norme statutarie, e a queste aggiunte appartiene la suddetta descrizione, cosicché il Calvini ritenne che fosse posteriore al 24 aprile 1225, quando la Chiesa di Albenga donò al monastero di Santo Stefano le chiese di San Maurizio di Pompeiana o di *Villa Regia* e di Santa Maria di Pompeiana e gli vendette la dotazione delle medesime. Tuttavia l'analogia con i beni nel *locus et fundus Pozana/Porciana* e con i diritti a Boscomare, i primi assenti nel privilegio immunitario del 1039 e i secondi probabilmente ivi ricordati (cfr. nota 66) e forse già dati in concessione al monastero, il quale ne aveva ottenuti altri nella medesima *alpis* in seguito alla donazione di Adelaide (cfr. nota 92) e li esercitava nel 1077 (cfr. nota 79), rende probabile che anche i beni di Pertuso fossero stati concessi ai monaci già all'inizio dell'XI secolo. Infatti non è il caso di fissare cronologicamente il progressivo estendersi del patrimonio monastico unicamente sulla meccanica applicazione dei dati parziali, desunti dai documenti superstiti, la quale potrebbe suggerire una crescita più vistosa di quanto non fosse in realtà, soprattutto se si considera che l'area interessata presentava una parcellizzazione di diritti e di relativi titolari: il monastero, i conti di Ventimiglia, il marchese Bonifacio di Clavesana e i signori di Lingueglietta. Inoltre i confini descritti nelle norme statutarie possono interpretarsi anche nel senso che il distretto signorile dell'abate non si fosse ancora esteso a comprendere la chiesa di Santa Maria di Pompeiana e la *villa* di Terzorio, che invece sono sicuramente incluse nei limiti della vendita del conte Oberto del 27 ottobre 1225: i confini di Castellaro, le *alpes Bucalli* e i confini di Lingueglietta, cosicché non si può escludere che i confini delle norme statutarie, benché aggiunti posteriormente, delineassero l'area territoriale ove sin dalle origini erano ubicati i beni del monastero, in una situazione di contiguità con quelli di altri. Su questi acquisti del monastero di Santo Stefano cfr. N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., pp. 62-71 e 115.

nella *curtis* di San Romolo, i cui confini sono gli stessi dell'immunità concessa nel 1039 dal conte Corrado<sup>89</sup>; in parte furono concessi al monastero benedettino genovese di Santo Stefano<sup>90</sup>.

Ai diritti che i monaci di Santo Stefano avevano ricevuto in concessione dall'Episcopato Genovese si aggiunsero quelli della contessa Adelaide, la quale nel 1036-1038<sup>91</sup> donò al monastero tutti i propri

<sup>89</sup> In un'aggiunta posteriore, al termine del privilegio del vescovo Teodolfo ai chierici cardinali nel *Liber Iurium* II dell'ASG, c. 97 v., e della Biblioteca Universitaria, c. C v., e al termine sia del suddetto privilegio e sia del livello di pastinato del 979 nelle copie del Poch e del Poggi, si legge: *Finis de curte Sancti Romuli, que dicitur Matutiana: ab uno latere fluvio Armedane, ascendente usque in Colla que dicitur Gumbegno, ab alio latere monte que dicitur Buzegio, aqua versante, ascendente per sumitatem ipsius montis usque in termina antiqua et monte que dicitur Clabio, de superiore capite via antiqua quae pergit ad predictam Collam de Gumbegno, deteriore capite fine litus maris; infra istas fines omnia in integrum. Ea que superius scripta sunt in cartulario Molazane invenies, scriptum et corroboratum per manum domini Teodulfi episcopi et de foris signatum. Et hec ab illis cartulariis traximus*: N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 26 e 27. N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche* cit., p. 6, identificò il *Mons Clabio* con il Monte Caggio, ma, poiché *Cl* iniziale non poteva foneticamente dare *Ca*, ma *Cia*, ritenne verosimile che «la *l* sia pleonastica o frutto di un errore dei copisti, e in tal caso siamo ricondotti ad un *C* duro originario, e al confronto col preromano *mons Caius* nell'Iberia. Nel caso opposto bisogna pensare al gentilizio latino *Clavius* (come *Taggia* < *Tavius*)». Inoltre identificò i *termina antiqua* con i Termini di Baiardo e i Termini di Perinaldo, ma interpretò erroneamente la frase *aqua versante*, nel senso di versante orientale e affermò che il confine «non seguiva esattamente lo spartiacque di Coldirodi, per i monti Testa di Benzi, Bandito e Caggio, che infatti appartengono ancor oggi a Coldirodi, ma attraversava a una certa altezza il versante orientale». Infatti *aqua versante* significa proprio spartiacque. Giustamente N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 48 e 49, rilevò che questi termini «sono a nord del monte Caggio, quelli del documento sembrano a sud», ma il documento potrebbe riferirsi al complesso Monte Caggio-Termini di Baiardo e Termini di Perinaldo. Sempre N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche* cit., p. 6, identificò la *via antiqua quae pergit ad predictam Collam de Gumbegno* con «la via tuttora esistente che passa alle spalle di Monte Bignone, fino a raggiungere il colle della Ghimbegna», ma, poiché questa *via* costituiva il confine settentrionale (*de superiore capite*), doveva trattarsi di un antico itinerario che dopo Ceriana risaliva al Colle.

<sup>90</sup> Così anche il Salvini, il quale però, dubitando della validità del contratto di enfiteusi, ritenne «probabile che Teodolfo dopo aver concesso ai coloni su elencati la metà delle proprie terre, abbia donato ai monaci una parte della metà rimastagli»: N. CALVINI, *Sanremo* cit., pp. 37 e 41.

<sup>91</sup> Nel documento Adelaide si dice figlia del defunto marchese (Olderico) Manfredi e moglie del duca e marchese Ermanno. Olderico Manfredi morì il 29 ottobre 1034: G. SERGI, *Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino*, in «Studi medievali», s. terza, XII/II (1971), pp. 637-712, alla p. 668. Nel 1036 *Herimannus quoque, dux Alamanniae, marcham soceri sui Meginfridi in Italia ab imperatore accepit*;

beni *in loco effundo Porciana, ubi nunccupatur Villa Regia*, compresi tra il fossato di Pompeiana a ovest, la terra che i monaci tenevano dalla Chiesa Genovese a est, l'*Alpe Bocallo* (Boscomare) a nord, il lido del mare, sotto la *strata*, a sud<sup>92</sup>. Come più volte è stato rilevato, il documento non è certamente genuino, ma una redazione spuria, che tuttavia nel contenuto e nella forma ha sostanzialmente riprodotto l'autentico originale, andato perduto, e che fu utilizzata per provare la validità dei diritti del monastero agli eredi della contessa Adelaide o contro le contestazioni dei signori e del Comune di Lingueglietta<sup>93</sup>. Non può sfuggi-

---

Ermanno morì il 28 luglio 1038, vittima della pestilenza che colpì presso Ravenna l'esercito imperiale, che ritornava dalla spedizione in *Apulia*: *HERMANNI AUGIENSIS chronicon* e *BERNOLDI chronicon*, entrambi in *Scriptorum tomus V*, M. G. h., Hannover 1844, pp. 122, 123 e 425; *WIPONIS opera*, in *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatim editi*, a cura di H. BRESSLAU, Hannover e Lipsia, 1915, pp. 57 e 58, nonché (appendice tratta da Ermanno *Augiensis*), pp. 98-100.

<sup>92</sup> *is sunt casis et omnibus rebus iuris mei quam habere visa sum in loco effundo Porciana, ubi nunccupatur Villa Regia, hoc sunt casis, campis, ierbis, silvis, pascuis, rupis, rupinis, aqueductibus, vineis, ficetis, cannetis, saletis, roboretis, in integrum, et est ipsa terra per coherencias da una parte fosato de Pompliana, [qui] pergit in mare, da alia latere terra Sancti Sivi et est ipsius monasterii, de superiore capite Alpe Bocallo, desuptus [strata] litus maris* (cfr. Appendice B).

<sup>93</sup> La natura spuria è dimostrata dalla data secondo lo Stile dell'Incarnazione, contrariamente all'uso degli anni di impero, attestato sia da tutti i documenti adalaidini del periodo sia dai coevi genovesi, dalla mancata corrispondenza tra il numero dei testi e i loro *signa manuum* e da alcune significative omissioni: la contessa Berta nell'*intitulatio* o in una clausola della *dispositio*, mentre appone nella *corroboratio* il proprio *signum manus* assieme alla figlia Adelaide, che appone il proprio e che significativamente, sia qui sia nell'*intitulatio* e nella *dispositio*, non assume il titolo di *commitissa*, evidentemente ancora riservato alla madre; la pena del doppio in caso di mancato rispetto degli impegni e *felicitèr* dopo la *datatio* topica. Inoltre lo scriba, che peraltro imitò bene la minuscola notarile del periodo, commise alcuni errori che non si possono attribuire, almeno tutti, alla sua ignoranza della grammatica e del formulario, ma rivelano la sua incomprendenza del testo, del quale riproduceva la scrittura: *presens presentibus dixit: "quicquis in sanctis ac venerabilibus locis et suis aliquid contulerit rebus iuxta octori vocem in oc s<e>c<u>lo centuplum accipiat"* per *presens presentibus dixi: "quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus iuxta octoris vocem in oc seculo centuplum accipiet"*; *quis* per *que supra*; *is sunt* per *id sunt*; *asento facio* per *absentem me facio*; *quo futuro esse non credo* per *quod futurum esse non credo*; *si ego vel <quislibet> eredum ac proeredum, quod absim, meorum, seu quislibet aposita persona, contra hanc cartulam offerisionis ira quandoque temtaverimus* per *si ego vel quislibet eredum ac proeredum, quod absit, meorum, seu quislibet oposita persona, contra hanc cartulam offerisionis ire quandoque temtaverimus; et quod repetierimus seu vindicare non valeamus, presens in hanc cartulam offerisionis diuturnis temporibus firma permanet* per *et quod repetierimus vindicare non valeamus, sed pre-*

re la contemporaneità tra questa donazione, che segna l'ultima presenza arduinica nel Comitato di Ventimiglia<sup>94</sup>, e l'immunità concessa nel 1039, che costituisce il riconoscimento, oltreché dei diritti vescovili, dell'autorità pubblica del conte Corrado. In questo periodo, mentre la vedova contessa Berta e la sua giovane figlia Adelaide concentravano il

---

*sens hec cartula offerisionis diuturnis temporibus firma permaneat.* Evidentemente lo scriba, impegnato nella difficile imitazione della scrittura, operò una riduzione del testo originario, eliminando le parti non considerate essenziali. Inoltre, non essendo in grado di tradurre la datazione secondo gli anni di impero nello stile volgare, preferì usare questo computo, riferendolo a un anno della prima metà dell'XI secolo, quando si stava costituendo il nucleo principale del patrimonio di Santo Stefano negli antichi *finis Tabienses*. Per questi motivi il documento non può essere considerato una copia semplice imitativa, ma una redazione simulata dell'originale autentico. Il recente contributo del Cau ha dimostrato che alcuni falsi, come la donazione della metà della *curtis* di Buriasco ai canonici del Salvatore di Torino il primo luglio 1028 e l'esemplare conservato a Susa della fondazione di San Giusto il 9 luglio 1029, furono redatti sulla base degli originali autentici, imitandone la forma diplomatica: E. CAU, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*, Atti del Convegno di Susa (14-16 novembre 1991), in «Segusium», XXIX (1992), n. 32, pp. 183-214. Ma questo non sembra il caso di *Porciana* sia per la relativa esiguità della donazione sia per i motivi indicati qui appresso. Decisiva al riguardo è la forma *fosato de Pompliana*, che un falsario avrebbe reso nel corretto *fosato de Pompeiana* se non l'avesse così trovata o male letta nell'originale autentico, del quale cercava soprattutto di imitare la scrittura; correzione che il falsario avrebbe sicuramente apportato se avesse utilizzato la donazione a favore di un ente religioso concorrente, del quale peraltro non c'è la minima notizia. Questa redazione spuria fu utilizzata per la conferma di Guglielmo e Bonifacio, marchesi di Clavesana il 23 febbraio 1169, perché in questa si trova *fossatus de Rophana*, variante che rivela la dipendenza dallo stesso spurio, ove il modo in cui è scritta *Pompliana* suggerisce a prima vista lettura *Rophana*. Dalla conferma dei marchesi Guglielmo e Bonifacio la variante errata *Rophana* fu trasmessa all'atto di vendita al Comune di Genova del 28 giugno 1353, nella forma *Ronfana*: N. CALVINI, *Il possesso benedettino di Villaregia* cit., pp. 100 e 101. La conferma dei fratelli Guglielmo e Bonifacio, marchesi di Clavesana, si è conservata in una copia della fine del XIII secolo, pubblicata dal Desimoni, ma qualche dubbio sussiste sulla sua autenticità, perché il titolo di marchese di Clavesana sembra essere stato assunto più tardi da Bonifacio, mentre Guglielmo si denominò marchese di Ceva: ASG, Archivio Segreto, busta 1509, n. 98; C. DESIMONI, *Sulle Marche d'Italia e sulle loro diramazioni in marchesati*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXVIII (1896), pp. 297 e 298; R. PAVONI, *Una signoria feudale nel Ponente* cit., pp. 317-336. Altro elemento che rivela la trascrizione da un originale dell'XI secolo, effettuata nel rispetto dei minimi particolari della sua scrittura, è la correzione che lo scriba fece di *Adeleida*, una volta scritta questa parola probabilmente nella forma a lui più familiare, in *Adaleida*.

<sup>94</sup> E forse anche nel Comitato di Albenga, essendo l'atto rogato *in civitate Albinganensis, in loco a Curte Regia*.

proprio interesse nell'area subalpina, nella *Maritima* dell'estremo ponente si affermava il potere dei conti di Ventimiglia, si organizzava attorno al castello e alla *curtis* di San Romolo la signoria del vescovo di Genova<sup>95</sup> e si consolidava il patrimonio fondiario del mona-

<sup>95</sup> Nella prima metà del XII secolo la *curia* o *curtis* di San Romolo era l'unica tra le vescovili a non disporre di *famuli*. Come per l'assenza di *opere* (cfr. nota 45) questa situazione è da attribuire alle condizioni concordate nei livelli del marzo 979, le quali per essere accettate da uomini disposti a trasferirsi da Genova nei *fines Tabienses et Matutianenses* dovevano prevedere il riconoscimento della libertà personale, anche per quei pochi *famuli* ricordati nel livello enfiteutico, che riscattavano così la propria servitù, sia che fossero genovesi sia che fossero originari di quei territori e già al servizio della *corte indominicata in domocolta que est posita prope fluvio Tabia*. Questa particolare natura della colonizzazione di San Romolo, unita al costante rapporto con Genova, patria originaria di gran parte degli abitanti, potrebbe spiegare, a meno che non si tratti di una finzione diplomatica, la precoce comparsa dei consoli a San Romolo, prima ancora che a Ventimiglia: cfr. al riguardo R. PAVONI, *Ventimiglia* cit., pp. 118-122. Alla prima metà del XII secolo risalgono due elenchi di livellari della *curtis* o *curia* di San Romolo, conservati nel *Registro Arcivescovile*; il loro numero ascende a più di venti in entrambi gli elenchi, ma il primo, che evidentemente si rifà all'XI secolo, riporta le *pensiones* in denari pavesi vecchi, per un totale di 22 denari; il secondo, aggiornato in seguito alla coniazione dei denari genovesi nel 1139-1141, le calcola nella nuova moneta, per la somma di 84 denari (cfr. l'Appendice C). La conferma della datazione dei due elenchi alla prima metà del XII secolo è confermata dalla presenza di alcuni livellari viventi in quel periodo: *Karenzo* fu uno dei 12 uomini di San Romolo che nel luglio del 1124 giurarono il rispetto della sentenza del vescovo Sigefredo e del conte Oberto, alla cui promulgazione intervennero Guglielmo *de Giso* e, se si identifica con Oberto Calvo, Oberto *Calvim* o *Calvini* (cfr. note 56 e 96); Oberto notaio fu uno dei quattro consoli eletti nel 1143 (cfr. il testo, in corrispondenza della nota 100). Questi venti e più livellari non rappresentavano ovviamente l'intera popolazione di San Romolo e neppure, come ritenne il Canepa (cfr. nota 17), tutti i discendenti dei coloni vescovili del 979, ma il ceto più ricco e autorevole, al cui vertice stavano i Premartini, i Paolenghi e i Ricolfenghi. Queste tre stirpi costituivano il nucleo della nobiltà di San Romolo, la quale era data dall'investitura di un feudo libero ed esente, come si ricava da una sentenza del dicembre 1164. A tale data, presso San Romolo, nella piazza o nella *curia* della Canonica, risiedendo l'arcivescovo Ugo, con la sua *Curia*, Ansaldo Doria e Oberto Cancelliere, *iudices pro Curia constituti*, sentenziarono che fosse *debtalis* qualsiasi cosa che i discendenti dei quattro figli di *Premartinus* (prete Martino) in qualsiasi modo avessero o tenessero *per proprium aqustum vel super<ap>p<reb>ensas*; inoltre esclusero le donne, *tam Premartinas quam ceteras alterius parentele*, dal beneficio del feudo. Infatti, avendo un vescovo di Genova anticamente concesso al suddetto *Premartinus* di tenere come feudo libero ed esente dal versamento del *fodrum* o di altra *conditio* tutto quanto egli e i suoi quattro figli avessero acquistato, una volta defunti i suddetti, i discendenti dei quattro figli *multa conquesiverunt et superapprehenderunt, de quibus occasione beneficij, in personas predictorum tantum accepti*, non volevano corrispondere nessuna *conditio* alla Curia; lo stesso facevano le donne, *tam Premartine quam cetera*, ritenendo di aver diritto a una certa partecipazione al bene-



stero genovese di Santo Stefano nell'area costiera degli antichi *fines Tabienses*.

ficio feudale. Emisero la suddetta sentenza perché risultò che tale beneficio era stato concesso soltanto a *Premartinus* e ai suoi quattro figli, perché la *generalis feudi consuetudo* ostava alle donne e perché non avevano provato che in occasione dell'antico privilegio si fossero premuniti di comprendere anche la successione femminile; anzi l'arcivescovo Ugo aveva inoppugnabilmente provato con idonei testi che l'arcivescovo Siro aveva già emesso una analoga sentenza. Pertanto i suddetti giudici sentenziarono che *tam de conquestis quam de super<ap>p<reh>ensis* corrispondessero alla Curia il diritto dovuto e che le donne fossero escluse completamente dal beneficio feudale. Erano presenti, come testi, il preposito di San Lorenzo, Anselmo e Bonifacio, canonici della stessa chiesa, Filippo di Lamberto, Anselmo *Pecia*, figlio di *Lusius*, Folco *Ioffredus*, suo fratello *Onradus*, Gandolfo *Steca*, *Galafius Durbecus* e molti altri *ibidem residentes*: RA, pp. 380 e 381. In realtà l'arcivescovo ammetteva che il genero subentrasse nel feudo del suocero. Infatti in data ignota Oberto *Sulphur* ricordò che, quando rappresentava a San Romolo l'arcivescovo, aveva sostenuto una controversia con un certo Balduino e che lo aveva denunciato ai consoli di San Romolo perché teneva dalla Curia una *domus*, la quale era di sua moglie e di sua cognata; che in seguito Balduino, per consiglio dei tutori di sua moglie e di sua cognata, cioè Rainaldo giudice, Pietro di Rolando, Pietro *Picena*, e di altri suoi *parentes et amici*, aveva rinunciato *sine omni placito* a tale *domus*; che Balduino si era recato con lui a Genova, ove aveva confermato all'arcivescovo la rinuncia alla suddetta *domus* e aveva prestato la fedeltà all'arcivescovo, il quale lo aveva investito, per lui e per sua cognata, del *rectum feudum* che suo suocero aveva tenuto, con la clausola che, *si cognatus ammmodo veniret ad Sanctum Romulum, Balduinus de hoc feudo debebat stare in precepto Curie*. Presenti come testi all'investitura, oltre Oberto *Sulphur*, furono Filippo di Lamberto, Opizzo giudice di Piacenza, prete Guglielmo di San Romolo, prete Rubaldo, *Bonusmanerius* e Oberto di Ponzio: RA, p. 397. A proposito dei discendenti del prete Martino l'arcivescovo Siro scrisse, in data sconosciuta, una lettera ai consoli di San Romolo e a tutti i suoi *fideles eiusdem loci*, con la quale ordinava loro, *ex debito consularis vestri et nostre fidelitatis*, di costringere i nipoti di Pagano di Colomba e Pietro di Rolando a restituire ai suoi gastaldi *omnes superadprehensas post feudum quatuor filiorum presbiteri Martini*; la stessa restituzione doveva essere fatta anche *de omnibus superadprehensis post feudum Martini presbiteri quatuor filiorum*. Infatti l'arcivescovo Siro, quando si era recato a San Romolo con i *sapientes* della sua *Curia*, aveva posto come giudici alcuni dei propri *meliores* vassalli genovesi, affinché, *si qua super bis tunc facta fuerit declamatio*, giudicassero tutte le controversie tra lui e gli abitanti, le sentenze dei quali dovevano essere tenute rate e ferme come se fossero state dell'imperatore. Lo stesso valeva per tutte le controversie tra gli uomini di San Romolo, *videlicet vicinus contra vicinum*, che dovevano essere giudicate dalla sua *Curia*. Inoltre fu stabilito da una ferma deliberazione dei *sapientes* della sua *Curia* che i discendenti legittimi dei quattro figli di prete Martino si accontentassero del feudo del quale i quattro suddetti figli erano stati investiti durante la loro vita, mentre tutto il resto che i suddetti discendenti *superadprehenderunt*, era deputato all'uso e all'utilità della sua *Curia*: RA, pp. 397 e 398. A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 80, datò questa lettera al 1143 o a pochi anni dopo; N. CALVINI, *Statuti comunali di Sanremo* cit., p. 163, nota 5, l'attribuì al 15 maggio 1159, data riferita dal mano-

Furono i contrasti sui canoni dovuti dagli abitanti di San Romolo alla Chiesa di Genova a fornire a questo Comune il pretesto per un intervento armato<sup>96</sup>. Nel 1130 i Genovesi occuparono San Romolo e vi

scritto n. 168 dell'Archivio di Stato di Sanremo. Da questa lettera si ricava che Pagano di Colomba era un Premartino o, comunque, era con questa stirpe imparentato, perché compare nel primo elenco dei livellari, ove è distinto dai Premartini. Questo particolare induce a credere che anche altri di quei livellari fossero Premartini, Paolenghi o Ricolfenghi, sebbene non indicati nei due elenchi come tali.

<sup>96</sup> All'inizio del XII secolo i contrasti riguardavano i feudi e i livelli, in particolare quelli dei discendenti di prete Martino, il rifiuto del pagamento dei canoni da parte di alcuni abitanti di San Romolo e da parte di altri, che tuttavia riconoscevano il pagamento del canone per il grano, l'orzo, il vino e le fave, il rifiuto per le *blave que manu seminabantur*, per i *cestrini*, i *poma*, i fichi e le olive. Come sostenne il Canepa, è probabile che i coloni avessero sostituito le colture concordate nel 979 con altre allora non previste e che per queste non volessero corrispondere il canone. Infatti la relativa sentenza dei consoli di Genova e la successiva del conte Oberto di Ventimiglia stabilirono tale obbligo anche per le *blave que manu seminabantur*, per i *cestrini*, i *poma*, i fichi e le olive. Tuttavia il canone parziario per le olive e i fichi era stato fissato già nel pastinato del 979. La contraddizione si risolve per i fichi, perché la sentenza emessa nel luglio del 1124 dal vescovo Sigefredo e dal conte Oberto prescriveva che il canone fosse *tale de cestrinis, pomis et de ficis quale deberent facere de illis blavis que ibi deberent esse*, ma esentava da ogni onere *paucis ficis que sunt vel erunt in sepibus vel in alio loco ubi non impediunt terram ad reddendum fructus*. Il senso di questa sentenza è chiarito dalla denuncia dei canonici, i quali rivendicavano il canone *de ficis et cestrinis, pomis et de omnibus aliis arboribus que impediabant terram ad reddendum fructum*. Pertanto i livellari, a scapito dei cereali, avevano impiantato nuove colture: agrumi, alberi da frutta, lino e canapa, dei quali era aumentata la domanda, nonché di legumi e ortaggi, probabilmente consentiti dal diritto consuetudinario, anche se non citati nel contratto del 979, purché destinati al proprio consumo; inoltre avevano approfittato dell'occasione per negare il canone delle colture non menzionate nel contratto del 979 e per inserirvi anche l'ulivo. I canonici reagirono affermando l'antichità dell'ulivo ed equiparando le nuove alle vecchie colture, tesi che fu recepita nelle sentenze, tranne che per i cavoli, i porri, il lino, la canapa e, parzialmente, per i fichi. È pure ammissibile la tesi del Canepa, che gli abitanti di San Romolo che negavano ogni tipo di censo fossero gli antichi allodieri o livellari di altri, i quali avrebbero reagito alla rivendicazione di tutte le terre di San Romolo da parte della Chiesa Genovese, ma il rifiuto totale poteva avere altre motivazioni, come il processo inflazionistico che aveva vanificato la *pensio* monetaria e il rifiuto alla sua restaurazione in canone parziario, sulla base dell'aggiornamento effettuato sulla metà concessa in pastinato nel 979. Su questa operazione, sulle suddette sentenze e, in generale, sulle vicende politiche della prima metà del XII secolo cfr. R. PAVONI, *Ventimiglia* cit., pp. 118-122. Come sostenne il Belgrano, seguito dal Canepa, è possibile che gli uomini di San Romolo, per ottenere una sentenza favorevole dai consoli di Genova in occasione della controversia che all'inizio del XII secolo verteva con il vescovo, entrassero nella *Compagna* genovese; è però strano l'uso del termine *societas*, sebbene questo possa essere attribui-

innalzarono una torre. Gli abitanti del luogo, quelli di Baiardo e di Poggio del Pino tentarono di resistere, ma furono sopraffatti e dovettero giurare la fedeltà alla Chiesa e al Comune di Genova. Il conte Oberto, condotto prigioniero a Genova, nel 1131 dovette rinunciare alla giurisdizione su San Romolo, Ceriana, Baiardo e Poggio del Pino<sup>97</sup>, ma gli fu riconosciuto il resto del Comitato, ove avrebbe garantito la sicurezza ai Genovesi e li avrebbe esentati dal pagamento dei dazi. Un decennio circa dopo, mentre occupava Ventimiglia, il Comune di Genova trasformò la signoria immunitaria della propria Chiesa in signoria feudale. Infatti il 27 giugno 1143<sup>98</sup> la *Curia* dell'arcivescovo Siro, presieduta da quest'ultimo<sup>99</sup>, nominò consoli di San Romolo *Trencherius*, Folco Gioffredo, Rustico arcidiacono e Oberto notaio, eletti dal popolo<sup>100</sup>, i quali dovevano restare in carica

---

to al fatto che il documento relativo è la sentenza del conte Oberto, il cui estensore poteva aver usato una parola a lui più familiare: L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., p. 475; A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 106, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 57-67 e 70.

<sup>97</sup> Tuttavia, come già rilevò il Canepa, i conti di Ventimiglia non si considerarono decaduti dai propri diritti su San Romolo e Ceriana, perché il 19 gennaio 1258 il conte Guglielmino e il successivo 28 marzo il conte Bonifacio li cedettero a Carlo d'Angiò: E. CAIS DE PIERLAS, *Statuts et privilèges accordés au comté de Vintimille et val de Lantosque par les comtes de Provence*, Genova 1890, p. 115, n. I; *Documents historiques antérieurs au quinzième siècle relatifs à la seigneurie de Monaco et à la Maison de Grimaldi*, a cura di G. SAIGE, I, 1905, p. 28, n. XVIII; A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 100. I conti di Ventimiglia recuperarono anche Baiardo, perché nell'aprile del 1225 il conte Oberto confermò ai suoi abitanti il diritto consuetudinario loro concesso dal conte Ottone e si riservò la competenza *de quatuor rebus, scilicet de homicidio, de speriurio, de adulterio, de traditione*: D. SCARELLA, *Una convenzione fra il Conte Oberto di Ventimiglia e gli uomini di Baiardo*, in « Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria-Sezione Ingauna e Intemelina », II, (1935-36), pp. 100-102. Il Comune di Genova acquistò definitivamente Baiardo il 24 novembre 1259, da *Veirana*, figlia del conte Oberto, da suo marito, il marchese Pagano di Ceva, e dal fratello di quest'ultimo, Michele: *Liber Iurium Reipublicae Genuensensis* cit., I, col. 1298, n. DCCCCXX.

<sup>98</sup> Il documento reca la data: domenica 26 giugno 1143, ma quell'anno la domenica cadeva il 27 giugno, cosicché si è preferito considerare il giorno della settimana, più facilmente ricordabile o meno corruttibile nella tradizione manoscritta, che il giorno del mese.

<sup>99</sup> Facevano parte della *Curia* Arcivescovile Caffaro, Rodoano, Ugo di Bulgaro, Folco *Strictus* e l'economista Alessandro.

<sup>100</sup> Per ottenere il Consolato il popolo di San Romolo versò all'arcivescovo Siro sei lire e il 27 giugno 1143 giurò di ubbidire fino alla prossima Assunzione e poi per

fino alla prossima festa dell'Assunzione e quindi fino alla successiva<sup>101</sup>, *ad defendendum et ad salvandum honorem domini nostri archiepiscopi et districti Sancti Romuli et de omnibus comunibus rebus nostri loci, ad honorem Dei et domini Syri, Ianuensis archiepiscopi, atque Canonice Sancti Laurentii Ianuensis*, con l'obbligo di far aderire alla locale *Compagna* gli abitanti che ne fossero stati richiesti<sup>102</sup>, di amministrare la giustizia agli uomini del proprio Comune, alle chiese di Genova, ai Genovesi e a coloro che fossero indicati dall'arcivescovo<sup>103</sup>, di distribuire equamente i carichi fiscali<sup>104</sup>, riservando un quarto delle ammende sui boschi, sui pascoli e sulle vigne all'arcivescovo, il quale avrebbe percepito integralmente le altre ammende e quelle per le aggressioni, i furti, le rapine, gli omicidii, gli spergiuri e altre offese, nonché le ammende del *ripaticum*, dei lombi, delle anche e del fodro<sup>105</sup>. Nello stesso

---

quattro anni ai consoli che aveva eletto e a quelli che avrebbe eletto annualmente, di partecipare al *parlamentum* su convocazione del *centragus* e di non abbandonarlo senza l'autorizzazione di un console, di non commettere nel *districtus* di San Romolo furto superiore a sei denari genovesi, incendio o guasto senza l'autorizzazione dell'arcivescovo o dei consoli, di non stipulare *rassa*, *conspiratio* o altra *compagna* senza l'autorizzazione dell'arcivescovo e di attenersi alle decisioni di quest'ultimo circa le controversie che avevano con gli uomini di Ceriana *de Monte de Valli*: RA, p. 122. Sul Monte della Valle cfr. nota 107.

<sup>101</sup> Come rilevò L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., p. 476, il periodo di ufficio dal 27 giugno al 15 agosto potrebbe indicare un'interruzione del Consolato dopo quello attestato all'inizio del secolo, ma potrebbe anche rivelare l'intenzione dell'arcivescovo, autoproclamatosi *dominus et comes*, di considerare illegittime e quindi nulle le eventuali elezioni consolari precedenti, avvenute senza la sua autorizzazione.

<sup>102</sup> *Si aliquis habitator nostri loci non obedierit preceptis nostris, videlicet domini archiepiscopi, de comunibus rebus nostri loci et de placitis et de introire in Compagna si vocatus fuerit et infra quindecim dies introire noluerit, faciemus inde vindictam in nostro arbitrio.*

<sup>103</sup> *De lamentationibus vero que venerint ante nos de hominibus nostri loci et de ecclesiis Ianuensis et de Ianuensibus hominibus et de illis hominibus de quibus dominus noster archiepiscopus nobis preceperit, per se aut per suum nuncium aut per suas litteras, iusticiam secundum nostrum sensum, bona fide, infra XX dies adimplebimus postquam reclamatio facta fuerit, quanto non remanserit iusto Dei impedimento aut per parabolam reclamatoris.*

<sup>104</sup> *Si fecerimus collectam aut dispendium pro comuni utilitate nostri loci, coequabimus in homines secundum quod melius cognoverimus sine fraude.*

<sup>105</sup> *De bandis vero de silvis et de pascuis et de vineis dabimus quartam partem misso archiepiscopi; de reliquis vero bandis placitorum et de placitis de assaltis, de furtis, de rapinis, de homicidiis, de periuriis et de aliis offensis et de ripatico et de lumbis et de anchis et*

periodo, probabilmente dopo il 9 giugno 1156, l'arcivescovo istituì i consoli di Ceriana, con il compito di amministrare la giustizia, ma con la riserva dell'appello alla Curia Arcivescovile nelle cause di 40 soldi e oltre<sup>106</sup>. Anche a Ceriana l'arcivescovo e i canonici avevano propri

*de foderis et de aliis rebus que pertinent domino archiepiscopo non nos intromitemus nisi per licentiam domini archiepiscopi et, si archiepiscopus concesserit nobis aliquam partem, illam quam sibi retinuerit bona fide sibi vel suo misso tribuemus et, si missus archiepiscopi aut canonicorum missus nobis conquestus fuerit, adiuvabimus eum ad recuperandam iusticiam domini archiepiscopi et Canonice, nisi per licentiam eorum remanserit, et quicquid dominus archiepiscopus de comunibus negociis Ianuensium nobis preceperit, per se aut per suum nuncium aut per suas litteras, bona fide, sine fraude, adimplebimus et predictum sacramentum consulatus ad venturos consules faciemus iurare et non capiemus servitium ultra denarios XII de placito quod debeamus iudicare, preter quod superius nobis concessum est. Hec omnia observabimus bona fide, sine fraude et malo ingenio, nisi remanserit per parabolam domini nostri archiepiscopi: RA, pp. 120 e 121. Non è esatto quanto sostenuto dal Belgrano, che la competenza dei consoli fosse «limitata a contese di selve, pascoli e vigne»: la norma si riferiva alla percezione delle ammende, non alla giurisdizione consolare (cfr. nota 103), la quale, però, veniva sospesa quando l'arcivescovo e la sua Curia si recavano a San Romolo (cfr. note 73, 95, 107, 110 e 112); ovviamente era previsto l'appello all'arcivescovo (cfr. nota 106). Inoltre, sempre il Belgrano, seguito dal Canepa, attribuì all'arcivescovo «il diritto eminentemente signorile della macellazione; e dai tenitori de' banchi ripeteva in segno di riconoscimento i lombi de' maiali e le anche dei bovi»: L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 483 e 485; A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 73. In realtà non si può parlare di macellai e di relativi banchi a San Romolo nella prima metà del XII secolo; si trattava di un diritto signorile, attestato anche in altre *curie* arcivescovili (Molassana, Morego e Graveglia), ove gravava sui livellari.*

<sup>106</sup> Si è conservato il giuramento prestato dai consoli di Ceriana all'arcivescovo e alla sua Curia. I Consoli giurarono di amministrare la giustizia fino alla festa di sant'Andrea agli uomini di Ceriana e di fornire entro dieci giorni la documentazione necessaria per l'appello alla Curia Arcivescovile nelle sentenze di 40 soldi e oltre: RA, pp. 119 e 120. Sembra che il Consolato di Ceriana sia stato istituito dopo il 9 giugno 1156, perché a tale data l'arcivescovo Siro riconobbe a Buongiovanni chierico, Gandolfo *Idi*, Bastardo, Gandolfo *Ausagus* e a tutti gli uomini di Ceriana, per loro e per i loro figli, figlie ed eredi, i loro *mores* e le loro *consuetudines*, consistenti nel diritto di *in territorio de Cilianna* *boscare, venare, adaquare sine omni reddito, preter in piscariam domini archiepiscopi*, la quale era ubicata a *Passo Grifforum usque ad fossatum Colle Prace*, e nel diritto di *bandire et disbandire* a loro discrezione, a condizione che versassero, *pro dricto terre*, a lui e ai suoi successori, tre staia del migliore frumento per ogni giogo di buoi, due staia *pro bove cum bracerio* e uno staio per ogni *bracerius* o, a sua discrezione, cento mine di frumento all'anno e, come *fodrum*, ogni fuoco, uno staio di avena e un numero di denari (non specificato per lacuna), *quales current per terram*, a Natale o, *qui tunc non potuerit, usque ad Piffaniam*, con l'obbligo di ricevere (probabilmente albergare) per due giorni lui, i suoi successori e i loro *missi*, di custodire ogni anno, a proprie spese, i *placita* celebrati da lui e dai suoi successori; inoltre l'arcivescovo Siro confermò agli uomini di Ceriana

gastaldi, distinti da quelli di San Romolo<sup>107</sup>. Il 19 ottobre 1153 l'arci-

tutte le loro *tenute* delle quali erano investiti, particolarmente il *tercerium medianum Montis de Valle*, e riconobbe loro il diritto di *vendere et donare et comparare et iudicare, salvo suprascripto dricto* arcivescovile e con la clausola che, *si quis sine herede mortuus fuerit sine iudicio, omnia sua revertantur ad Curiam*. Questa *carta usus*, sottoscritta dall'arcivescovo Siro, fu redatta dal notaio Rainaldo, alla presenza dei testi Filippo di Lamberto, Martino de Porta, Oclerius de Rippa, Oberto Sufar e Pietro Rolando: *Liber Iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, col. 188, n. CCXVI. In questo riconoscimento del diritto consuetudinario, mentre non si fa menzione dei consoli, sono esplicitamente ricordati Buongiovanni chierico, Bastardo e Gandolfo *Ausagus*, i quali ricompaiono nelle deposizioni testimoniali relative a Ceriana (cfr. la nota seguente): il primo soltanto come gastaldo dei canonici, gli altri due semplicemente come autori di tali deposizioni. Come ritenne L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 485 e 486, è probabile che il *bracerius* fosse il « lavoratore o manuale » del bue.

<sup>107</sup> Erano tre per i canonici e uno per l'arcivescovo, proporzione corrispondente alla ripartizione dei redditi, cosicché nella prima metà del XII il quarto spettante alla Mensa Arcivescovile non era più affidato alle cure del Capitolo della Cattedrale, ma aveva ricevuto un'amministrazione distinta. Infatti da un documento non datato, che riferisce fatti della prima metà e della metà del XII secolo, risulta che Dodo *posuit pro canonicis*, come gastaldi di Ceriana, Viviano, Buongiovanni chierico e Oldeberto, mentre Alessandro (eonomo e *advocatus* della Curia Arcivescovile nel 1143-1149) *posuit pro archiepiscopo*, come gastaldo, Donnino. Lo stesso documento attesta che il *factum Celliane modo talis est: mine centum de meliori grano quod habent et foci illius terre sunt centum XL et tribuunt unusquisque quartinum avenae; che montem vero Vallis hoc modo divisit archiepiscopus solus: terciam partem Sancti Romuli, terciam sibi, terciam dedit hominibus Celliane et habuit inde libras L;* che i testi (che certificarono tale situazione) erano Folco di Ugo chierico, Guglielmo Bosone, Franco, fratello di Bosone, il prete Giovanni, Rainaldo, Bastardo, Mazuco, Anselmo Bellelato, Martino, *Omrado Abado*, Gisulfo Zerrado, Ascerto Bocado, Giovanni Bocado, *Benavida Cafare*, Buonsignore Calvo, Tebaldo, Gandolfo Osacio e suo fratello *Gaudardo*, i quali, assieme ad altri non specificati, *iuraverunt fidelitatem canonicis pro tribus partibus et archiepiscopo pro quarta;* che Rainaldo e Buongiovanni chierico (evidentemente il gastaldo) *adduxerunt canonicis tres partes reddituum inter granum et advenam* e che Raniero (evidentemente un anteriore gastaldo) *ibi stetit pro canonicis et fructus recollegit in tempore prepositi Guidonis* (preposito di San Lorenzo nel 1135 e nel 1139). Segue una parte poco chiara, che potrebbe riferirsi ai testi addotti dai canonici per dimostrare i propri diritti su Ceriana, cosicché il documento riassumerebbe una deposizione testimoniale: *Patrinus, Gilienti filius, Aichinus, Merli filius, Comparadus Oldiberti, istos testes appellamus, scilicet Bernardum de Valle, Forzanum de Gisanio, Rainerium, Fulcus et Obertus Bursali*. Quindi, dopo uno spazio bianco, così termina il documento: *cartam in qua continetur quomodo homines Ciliane iuraverunt archiepiscopo et canonicis Sancti Laurentii*. D. PUNCUH, *Liber privilegiorum* cit., p. 25, n. 10. Guido era preposito di San Lorenzo nel 1135 e nel 1139; RA, pp. 29, 30, 267 e 268. Alessandro fu eonomo e *advocatus* della Curia Arcivescovile almeno dal 27 giugno 1143 all'ottobre 1149: RA, pp. 86, 87, 119 e 121, La divisione del Monte della Valle avvenne il 2 agosto 1154 o poco prima, perché a tale data, *in camera archiepiscopi*, testi Guido di Lodi, Oberto *Sulferus*, Anselmo, Gandolfo *Gotici*, Buonvassallo *Caputgalli*, maestro Pietro

vescovo Siro esentò la Chiesa di San Romolo e i suoi uomini dalla

Piacentino, l'arcivescovo Siro locò in perpetuo, *titulo condicionis*, a Pietro Rolando, Pietro Maggiore, Ardizzone *Suvinellus*, Oberto *Butellus* e Buongiovanni *Odezonis*, consoli di San Romolo, e tramite loro a tutto il Comune di tale *locus et illorum perpetuo hereditibus, ut, uno moriente, superstes in partem illius succedat*, la terza parte del monte *iuris sui*, che aveva nel *locus* di San Romolo, chiamato Monte della Valle, precisamente la terza parte che era *ad Ilicem*, verso Bussana e verso il mare; l'arcivescovo concesse ai consoli, agli uomini di San Romolo e ai loro eredi tale terza parte *iure locacionis* cosicché la tenessero in perpetuo, *iure emphiteotico*, la coltivassero e la migliorassero, corrispondendo annualmente 1/14 del frumento, dell'orzo, della siligine e delle *fabe* e 1/8 del vino; *que omnia si non adimpleverint uti supra legitur, primo quidem ille vel illi qui non adimpleverint ab iure libelli cadent et partem promisse pene librarum quinquaginta prestabunt, ceteris pacto stantibus permanentibus immunibus*. L'arcivescovo Siro rilasciò quietanza ai suddetti consoli per il versamento di 50 lire di denari genovesi *pro servitio huius rei*: RA, pp. 140 e 141. In questa zona vi possedevano terre anche i Bussanesi. Infatti nel dicembre del 1164, presso San Romolo, nella piazza o nella *curia* della Canonica, risiedendo l'arcivescovo Ugo, con la sua *Curia*, testi il preposito di San Lorenzo, Anselmo e Bonifacio, canonici della stessa chiesa, Filippo di Lamberto, Anselmo *Pecia*, Folco *Ioffredus*, suo fratello *Onradus*, Gandolfo *Steca*, *Durbecus Galafius* et alii *quamplures ibidem residentes*, Ansaldo Doria e Oberto Cancelliere, *iudices pro Curia constituti*, sentenziarono che, senza opposizione di tutti gli uomini di Bussana e di chiunque per loro, la Curia avesse la proprietà di tutta la terra che gli uomini di Bussana tenevano dal fiume Armea a San Romolo. Emisero questa sentenza perché la *Curia*, trovandosi a San Romolo, aveva citato in giudizio i suddetti uomini di Bussana, alcuni dei quali non si presentarono, altri, comparsi, abbandonarono poi il dibattimento senza autorizzazione, cosicché alcuni risultavano *rebelles* et *contumaces* e altri sembravano aver rinunciato alla controversia avendo spontaneamente abbandonato la causa. Inoltre avevano accertato dalla deposizione dei testi che la *Curia* dell'arcivescovo Siro aveva emanato un'analoga sentenza: *Liber Iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, col. 218, n. CCXLIV; RA, pp. 381 e 382. Poiché un terzo del Monte della Valle fu concesso alla comunità di San Romolo il 2 agosto 1154, a tale data o poco prima l'arcivescovo Siro dovette dividere in tre parti tale monte. Contrariamente a quanto sostenuto da L. GROSSI BIANCHI cit., pp. 26-29, è da escludere che il terzo concesso a San Romolo il 2 agosto 1154 fosse quello dell'arcivescovo, « che forse nelle intenzioni iniziali era destinata a Bussana ». Lo stesso vale per l'identificazione delle tre parti: quella concessa il 2 agosto 1154, anziché corrispondere soltanto alle pendici sud orientali della dorsale spartiacque che scende dal Monte Bignone, comprendeva anche l'area della Val d'Olivi, del Rio San Martino e del Rio Bestagno, nonché la Valle del Rio della Rovere o Francia (oggi San Francesco), allora chiamato *Ilex*, mentre il terzo assegnato alla comunità di Ceriana era il tratto superiore del medesimo rilievo, in corrispondenza di quel luogo, e il terzo che l'arcivescovo si era riservato coincideva con il medesimo crinale, nel tratto immediatamente a est del Monte Bignone (l'*Alpis Agonia/Agogna* del 979), e, probabilmente, anche con la prima parte del crinale che scende verso sud-ovest del Monte Bignone (la *Mensa Domnica* del 1039), donde il nome di Monte della Valle (di San Romolo). Per l'identificazione di questi torrenti e per la contiguità tra la *bamnita Montis Bugnoni* e la *bamnita Vallis* cfr. N. CALVINI, *Statuti comunali di Sanremo* cit., pp. 104 e 302-305. Già L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., p. 492, aveva

giurisdizione consolare<sup>108</sup>. Non sorprende che nello stesso periodo l'arcivescovo di Genova assumesse il titolo di *dominus et comes* di San Romolo<sup>109</sup>; che, quando vi andava, il popolo gli giurasse la fedel-

ritenuto che la comunità di San Romolo avesse ottenuto soltanto un terzo del Monte della Valle, quella del 1154. Anche il Canepa, sebbene ritenesse erroneamente che il 2 agosto 1154 l'arcivescovo Siro concedesse in enfiteosi il terzo che si era riservato in una divisione avvenuta tra il 1143 e il 1154, probabilmente in questo secondo anno, aveva identificato questo terzo con il *tercerium inferius Montis de Valle*, menzionato l'8 gennaio 1297, nella vendita dell'arcivescovo Giacomo di Varazze a Oberto Doria e Giorgio de Mari: il settore inferiore del crinale che scende dal Monte Bignone verso sud-est; inoltre aveva identificato il terzo di Ceriana con il *tercerium medianum Montis de Valle* ricordato il 9 giugno 1156 (cfr. la nota precedente) e aveva pensato a un *tercerium superius*, il presunto primo terzo di San Romolo, che ubicò ai prati del Monte Bignone: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 119, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 79, 80, 86 e 87.

<sup>108</sup> Si trattava di una *convenientia* pattuita a Genova, alla presenza di Guglielmo *Lusius* (*Lusius*), console di Genova, di Filippo di Lamberto e di Ottone *Sulfar*, e a San Romolo, ove, in *Canonica Sancti Romuli*, il 19 ottobre fu stipulata la *carta convenientie*, alla presenza di *Galafius*, Rainaldo *Bocafura*, Rainaldo *Platellus*, Oberto *clericus*, Ottone *Vaia*, Baldoino e Opizzo *iudex* di Piacenza; tanto i testi presenti a Genova quanto quelli a San Romolo sono definiti *boni homines*; l'arcivescovo Siro, mediante investitura, confermò in perpetuo *Ecclesie Sancti Romuli et habitatoribus eius omnia que tenet et possidet, per se vel alii per eam, vel acquirere posset iuste et XII froda super homines eiusdem Ecclesie* e concesse *quod Ecclesia Sancti Romuli et eiusdem Ecclesie prepositus vel eius canonici non teneantur facere rationem pro consulatu Sancti Romuli, nec illi qui possident possessiones Ecclesie, nisi tantum pro domino archiepiscopo et Ecclesie preposito, ea ratione uti amodo ipsa Ecclesia habet, tenet et possidet hec omnia sicut supra legitur et quod dominus archiepiscopus tutor et defensor Ecclesie et possessionum eius et omnium habitantium in ea debet esse et, si archiepiscopus vel successores eius venerint apud Sanctum Romulum, ipsa Ecclesia debet ei dare victum unius diei, cum sotietate que cum eo vadit et quam per alia loca secum ducit et non cum habitatoribus Sancti Romuli. Quia sic inter eos stetit atque convenit, ut ea que possidet ipsa Ecclesia libere teneat, habeat atque possideat*: 2RA, p. 194, n. 167. Il Canepa ritenne erroneamente che nel 1153 coloro che dovevano il *fodrum* all'arcivescovo fossero solo i 12 suddetti; poi parlò di «dodici fodri sui famuli», ma arbitrariamente, perché questa definizione non è usata dal suddetto privilegio, che si riferisce invece agli uomini della Chiesa di San Romolo, i quali dovevano essere sgravati di dodici *fodra* o dovevano versarli alla stessa; parlò di esenzione dal tributo per il Consolato di San Romolo a favore della suddetta Chiesa e dei suoi concessionari, quando si trattava di immunità giudiziaria dai consoli locali e di giurisdizione riservata al suo preposito e all'arcivescovo: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 123, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 85.

<sup>109</sup> Senza fondamento il Canepa sostenne che gli arcivescovi assunsero una prima volta tale titolo nel 1143, approfittando della guerra tra il Comune di Genova e il conte Oberto, ma che, sottomessosi quest'ultimo nel 1146, dovettero ripiegare sul più modesto *tutor et defensor* della Chiesa di San Romolo, dei suoi possedimenti e degli abitanti negli



tà<sup>110</sup>; che amministrasse la giustizia in ogni suo grado, sospendendo il tribunale consolare<sup>111</sup>; che, oltre ai consoli, nominasse visconti, gastaldi, notai e altri ordini<sup>112</sup>. Come signore aveva il monopolio dei mulini<sup>113</sup> e percepiva tramite i gastaldi i canoni fondiari; prima del 1185

stessi (cfr. la nota precedente), fino a riassumere il primo nel 1230, contemporaneamente al declino del Comune e dei conti di Ventimiglia: A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., pp. 100-103, e ID., *Illustrazione di antichi documenti* cit., p. 86.

<sup>110</sup> Quando l'arcivescovo si recava a San Romolo per la prima volta, tutto il *populus* gli faceva la fedeltà, mentre le altre volte come ordinava loro e voleva. Ogni volta che si recava a San Romolo, due volte, tre o di più all'anno, doveva essere accolto nel modo seguente: il primo giorno era accolto dai gastaldi, mattino e sera, i quali gli fornivano, *secundum quod dies ille exigit et secundum quod voluntas eius est*, tutti i viveri per gli uomini e per le cavalcature; il secondo giorno doveva essere accolto dai Premartini *ea vero consuetudine similiter*; il terzo giorno era accolto similmente dai Paolenghi; il quarto giorno similmente dai Ricolfenghi; per tre giorni consecutivi era accolto similmente da tutto il *populus* di San Romolo. *Abhinc in antea quisque servit ei pro amore sicut cuique placet*. I canonici della chiesa di San Siro lo accoglievano in processione tutte le volte che si recava a San Romolo e quando gli piaceva, fornendo viveri per tutto il giorno a lui e a tutta la sua *Curia*. Sebbene il documento non sia datato, è stato considerato contemporaneo all'istituzione del Consolato, il 27 giugno 1143, da A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo* cit., p. 101. All'inizio del febbraio 1171, nel palazzo arcivescovile, testi Bonifacio, arcidiacono di San Lorenzo, il prete Guiscardo della Curia dell'arcivescovo, maestro Anselmo, canonico di San Lorenzo, il canonico Buonvassallo Bianco, Giovanni, chierico dell'arcivescovo, maestro Rainaldo, Guido *Laudensis iudex*, Oglerio *Danesius*, Facio *canevarius* e Gerardo della Curia dell'arcivescovo, Arduino, conte di Lavagna, Rolando Guaraco, Ogerione delle Isole, Guglielmo Vento e Rolando *Cegiublanci*, pari della Curia Arcivescovile, nominati giudici presso San Romolo tra l'arcivescovo Ugo e gli abitanti, sentenziarono che, ogni volta che l'arcivescovo Ugo e i suoi successori avessero voluto inviare a San Romolo, a rappresentarli, *honorabiles personas*, tanto chierici quanto laici, questi, *in placitis et in negociis tractandis*, avrebbero dovuto essere accolti dagli abitanti come l'arcivescovo, fornendo loro la *vianda* per otto giorni una volta all'anno, e che come erano soliti fornire tale *vianda* all'arcivescovo tutte le volte che si era recato a San Romolo così l'avrebbero attribuita *honorifice* ai medesimi *curiales*, cosicché i diritti dell'arcivescovo e della sua Curia non venissero diminuiti da questa sentenza. La emisero perché, avendo proposto al loro esame la questione Bonifacio, arcidiacono di San Lorenzo, maestro Anselmo, come *hyconomus* della Curia Arcivescovile, e Guido *Laudensis iudex* e gli abitanti di San Romolo essendosi difesi *tam consuetudine quam pluribus allegationibus*, i suddetti giudici avevano esaminato le manifeste e aperte ragioni della Curia e le *consuetudines*, forti del consiglio di molti giudici e sapienti, nonché delle leggi scritte: RA, pp. 349 e 350.

<sup>111</sup> Come gli piaceva li distringeva, placitava e riscuoteva il *bandum* dei reati, tanto nelle cause penali quanto negli altri placiti e in tutti i modi.

<sup>112</sup> RA, p. 123.

<sup>113</sup> Il 2 giugno 1155, *in camera archiepiscopi*, testi Oberto *Sulferus*, Ogerio *Dani-*

aveva concesso in feudo al nobile genovese Guglielmo *Luxius* un sesto di Ceriana<sup>114</sup>.

Nell'arco di due secoli il patrimonio fondiario dei vescovi di Genova a San Romolo si era trasformato in signoria feudale, sotto la tutela interessata del Comune cittadino.

---

*sius*, Michele diacono, Rainaldo *Bucafura*, Pietro di Rolando, Gandolfo *Falexan* e Guglielmo *Aristoi*, l'arcivescovo Siro concesse in perpetuo, *titulo condicionis*, a Ugo *Betegola*, a *Ioceramus molinarius* e ai loro eredi l'autorizzazione a edificare un mulino a San Romolo, in *Insula Bona*, ovunque in tale isola, tranne che *in orto*, con la clausola che il mulino fosse terminato entro il prossimo Natatale e con la corresponsione annua alla Curia Arcivescovile, in *loco Sancti Romuli*, di un terzo di tutta la *moltura* prodotta dal mulino, *preter circinum*, metà a Natale e metà a Pasqua; i concessionari dovevano tenere in perpetuo il mulino *iure locacionis et libellarii*, con facoltà di venderlo, purché l'acquirente corrispondesse il suddetto *redditus* alla Curia, alla quale, comunque, il mulino doveva prima essere offerto al prezzo ragionevolmente esigibile da altri; inoltre i concessionari *promittunt nullam fraudem in hac locacione aut in factu adhibere et corporaliter iurant ista omnia adimplere neque de ficto minuere ultra solidos duos neque hos scienter*. L'arcivescovo li investì di tale locazione: RA, pp. 123 e 124. Per l'ubicazione di Isolabona cfr. A. CANEPA, *Illustrazione di antichi documenti* cit., pp. 88 e 89.

<sup>114</sup> Il 28 luglio 1185, nel coro della chiesa di San Siro (di San Romolo), testi *Pensaben*, Vassallo *Botus* e Pietro *Furacavallus*, i coniugi Guglielmo *Luxius* e Richelda, per 10 lire di denari genovesi, venderono al prete Ugo e al diacono Giovanni, a nome dell'arcivescovo, *unam sextam partem pro indiviso in opido de Celiana et in pertinentiis et sicut pro me Wilielmo Luxio invenire poteritis et mihi Wilielmo Luxio pervenit a parte domini archiepiscopi nomine feudi*; Richelda agì *consilio parentum meorum Rubaldi Guelfi et Bonivasalli Navarri*: 2RA, p. 111, n. 83. Sembra che Guglielmo *Luxius* avesse in concessione anche la decima di Ceriana, che per 13 lire fu venduta alla Curia al tempo dell'arcivescovo Ugo della Volta: RA, p. 138. Se si trattava della decima ecclesiastica, ancora in quel periodo l'arcivescovo di Genova avrebbe esercitato diritti ecclesiastici su Ceriana. Il 4 agosto 1188, a Genova, in *pontili Canonice Sancti Laurentii*, testi Anselmo *vicedominus*, *Magister Causa*, prete Ugo, canonico di San Lorenzo, Cardinale *Voia discus*, Oberto Spinola, Buonvassallo di Morego e Nicola di Rodolfo, Oberto *Luxius* restituì a Bonifacio, arcivescovo eletto di Genova, *feudum totum quod tenet per Curiam Ianuensis Archiepiscopatus in Celiana* e ogni diritto relativo; in cambio l'arcivescovo eletto Bonifacio, per sé e per i suoi successori, promise di corrispondere a lui e al suo erede maschio, nato *ex legitimo coniugio*, annualmente, *in octava Natalis Domini*, 33 soldi *pro feudo et pro gambio predicti feudi de Celiana, preter, si Curia ammitteret predictum feudum legitime, quod Curia non teneretur dare solidos trigintatres exinde ex quo ammississet legitime*; per il nuovo feudo Oberto e il suo erede dovevano la fedeltà alla Curia: 2RA, p. 141, n. 117. Entrambe le copie nel secondo Registro Arcivescovile recano una simile intestazione: la prima, evidentemente per errore, *Carta emptionis ab Oberto Luxio de sexta parte feudi quod habebat in Celiana*; la seconda, *Remissio Oberti Luxii de feudo Ciliane*.

## APPENDICE A

## I LIVELLARI DEL 979

Nella prima colonna sono indicati i richiedenti delle 28 *portiones*, nella seconda i nomi di coloro che sottoscrissero il contratto di pastinato e nella terza i nomi di coloro che stipularono questo secondo documento. Tutti i richiedenti delle 28 *portiones* agirono anche a nome delle rispettive mogli e dei rispettivi figli, tranne i due della 20 *portio*: *Iohannes et item Iohannes, cum iermanis et filiis*.

| <i>portiones</i> e richiedenti                           | sottoscrittori                  | stipulanti                                     |
|--|---------------------------------|--|
| 1. Andrea  | Andrea                          | Andrea   |
| 2. Armemperto  | Ermenperto                      | Armemperto                                     |
| 3. Giovanni  | Giovanni                        | Giovanni                                       |
| 4. Martino   | Martino                         | Martino  |
| 5. Madalberto  | Madelberto                      | Madelberto                                     |
| 6. Pietro  | <i>manca</i>                    | <i>manca</i>                                   |
| 7. Andrea e Martino,<br><i>famuli Sancti Siri</i>        | Andrea e Martino                | Andrea e Martino                               |
| 8. Domenico  | Domenico                        | Domenico                                       |
| 9. Giovanni  | Giovanni                        | Giovanni                                       |
| 10. Simperto   | Simperto                        | Simperto                                       |
| 11. Andrea   | Andrea                          | Andrea   |
| 12. Martino  | Martino                         | Martino  |
| 13. i <i>germani</i> Domenico e<br>Giovanni              | Domenico e Giovanni             | i <i>germani</i> Domenico e<br>Giovanni        |
| 14. Domenico   | Domenico                        | Domenico                                       |
| 15. Martino  | Martino                         | Martino  |
| 16. Natale, Giovanni, A-<br>melberto e Azzo              | Natale                          | Natale   |
| 17. Onorato, Giovanni e<br>Azzo                          | Onorato, Giovanni e<br>Azzo     | Onorato, Giovanni e il<br><i>cognatus</i> Azzo |
| 18. Andrea, Amelberto e<br>Lioprando                     | Andrea, Amelberto e<br>Luprando | Andrea, Amelberto e<br>Liprando                |
| 19. Sigeprando e Giuliano                                | Sigeprando e <i>Iubianus</i>    | Sigeprando e <i>Iubianus</i>                   |
| 20. Giovanni e Giovanni                                  | Giovanni e Giovanni             | Giovanni di Aurimperga<br>e Giovanni           |
| 21. Domenico e Giovanni<br>di Amperga                    | Giovanni e Domenico             | Giovanni e Domenico                            |
| 22. Giovanni   |                                 |  |
| 23. Andrea e Tommaso                                     | Andrea e Tommaso                | Andrea e Tommaso                               |
| 24-25. Azzo e Giovanni                                   | Azzo e Giovanni                 | Azzo e Giovanni                                |
| 26-27. Luniverto e Martino,<br><i>famuli Sancti Siri</i> | Luniverto e Martino             | Luniverto e Mar<t>ino                          |
| 28. Domenico, Giovanni e<br>Andrea                       | Domenico, Giovanni e<br>Andrea  | Domenico, Andrea e<br>Giovanni                 |

## APPENDICE B

ASG, Archivio Segreto, busta 1508, n. 47; edizione di L. CIBRARIO, in *Chartarum tomus II.*, H. P. M., Torino, 1853, col. 145, n. CXIV, con data 4 luglio 1049, *Da copia sincrona ed autentica. Regio Archivio di Corte.*

(S. T.) Anni ab Incarnacione Domini nostri Iesu Christi milleximo quadragesimo nono, quarto die mensis iulii, indictione octava, monasterio Sancti Stephani Protomartiris sito foris, sed et prope civitate Ianua. Ego Adaleida<sup>a</sup>, filia<sup>b</sup> quoddam Maginfredi marchio, bone memorie<sup>c</sup> retinendo, et coniux Ermanni, dux et marchio, qui professa sum ex natione mea Lege vivere Salica, offertr*x* et donatrix ipsius monasterii, presens presentibus dixit: “quicquis in sanctis ac venerabilibus locis et suis aliquid contulerit rebus iuxta octori vocem in oc s<e>c<u>lo centuplum accipiat et insuper, quod melius est, in futuro vitam possidebit eternam”, et ideo quis<sup>d</sup> ego Adaleida dono et offero ad presenti die in eodem monasterio Sancti Stephani pro anime pater et mater mee et avunculi mei et anime mee et parentibus meis mercede, is sunt casis et omnibus rebus iuris mei quam habere visa sum in loco effundo Porciana, ubi nuncupatur<sup>e</sup> Villa Regia, hoc sunt casis, campis, ierbis, silvis, pascuis, rupis, rupinis, aqueductibus, vineis, ficetis, cannetis, saletis, roboretis, in integrum, et est ipsa terra per coherencias da una parte fosato de Pompliana, [qui]<sup>f</sup> pergit in mare, da alia latere terra Sancti Siri et est ipsius monasterii, de superiore capite Alpe Bocallo, desuptus [strata]<sup>g</sup> litus maris et, si amplius de meo iuri vel rebus in eodem loco suprascripto vel infra easdem coherencias, plenum et vacuum, inventum fuerit quam supra legitur, per hanc cartulam offerisionis, pro anime mee mercede, ab hac die in eodem monasterio Sancti Stephani dono et offero et per presentem cartulam offerisionis ibidem abendum confirmo<sup>h</sup>; insuper per cultellum, fistuci notatum, wuantonum et wasonem terre atque ramum arboris a partem ipsius monasterii facio tradicionem et vestitur[am]<sup>i</sup> et ego exinde foris expoli, quarpivi et asento facio, appartem ipsius monasterii Sancti Stephani abendo relinquo, ita ut faciant exinde abbati et monachis qui pro tempore ibidem ordinati fuerint et Deo deservierint ad earum usu et sumtu et de predicta terra faciant quicquid voluerint pro anime mee mercede, sine omni mea et eredum ac proeredum meorum contradictione vel repeticione; si quis vero, quo futuro esse non credo, si ego vel eredum ac proeredum, quod absim, meorum, seu quislibet aposita persona, contra hanc cartulam<sup>j</sup> offerisionis ira quandoque [tem]taverimus<sup>k</sup> aut ea per quovis ingenium infringere quesierimus, tunc inferamus ad illam partem contra quod exinde litem intulerimus multa, quod est pena, auro optimo libras viginti, argenti pondere quinquaginta et quod repetierimus seu vindicare non valeamus, presens in hanc cartulam<sup>l</sup> offerisionis diuturnis temporibus firma permanet adque persistat in-

convulsa, sub stipulacione subnixa, et bergamela, cum atrementaria, de terra elevavit, paginam Odo, notarii Sacri Palacii, tradidit et scribere rogavit, in qua subter confirmantem testibusque obtulit roborandum. Actum est hoc in civitate Albinganensis, in loco a Curte Regia. Signum (S. M. S. M.) manibus Berte committisse et filie sue Adaleide, qui hanc cartulam<sup>m</sup> offerisionis pro animarum suarum fieri rogaverunt et ea coram eis relecta est.

Signum (S. M. S. M.) manibus Adalricus, Aldeprando et Zuname et Wiardi, isti omnes Lege viventes Salica, testes.

Signum (S. M. S. M.) manibus Wilielmi, Grassevertus et Wibertus de Sancto Michael, testes.

(S. T.) Ego Odo, quis<sup>n</sup> notarius Sacri Palacii, scriptor huius cartule<sup>o</sup> offerisionis, post tradita complevi et dedi.

<sup>a</sup> *Adaleida*: la seconda *a* corretta da *e*. <sup>b</sup> *filia*: nella prima sillaba *j* corretta da *i*. <sup>c</sup> *memorie*: *o* corretto da *e*. <sup>d</sup> *quis*: così nella pergamena per *que supra*. <sup>e</sup> *nunc cupatur* nella pergamena. <sup>f</sup> Macchia d'umido nella pergamena; *et* nell'edizione del Cibrario. <sup>g</sup> Macchia d'umido nella pergamena; *via et* nell'edizione del Cibrario. <sup>h</sup> *de hac die in eodem monasterio sancti stephani dono et offero pro anime mee mercede ab hac die in eodem monasterio sancti stephani et per presentem cartam offerisionis ibidem abendum confirmo*, nell'edizione del Cibrario. <sup>i</sup> Così il Cibrario; inchiostro svanito nella pergamena. <sup>j</sup> *car*, con segno generale di abbreviazione, nella pergamena. <sup>k</sup> Macchia d'umido nella pergamena; *tentauerimus* nell'edizione del Cibrario. <sup>l</sup> *car*, con segno generale di abbreviazione, nella pergamena. <sup>m</sup> *car*, con segno generale di abbreviazione, nella pergamena. <sup>n</sup> *q*, con segno di abbreviazione di *qui, e s, per qui supra, nella pergamena*. <sup>o</sup> *car*, con segno generale di abbreviazione, nella pergamena.



## APPENDICE C

## LIVELLARI DELLA CURTIS DI SAN ROMOLO NELLA PRIMA METÀ DEL XII SECOLO

|   |                           |
|---|---------------------------|
| i canonici di San Lorenzo, <i>pro terra iudicensi</i>   | un denaro                 |
| Carbone <i>Almeradus, cum suis parentibus</i>   | un denaro                 |
| <i>Carentius de Plano, cum suis parentibus</i>  | un denaro                 |
| <i>Carlocionus, cum suis parentibus</i>   | un denaro pavese          |
| <i>Carus Guercius</i> , per sua moglie  | un denaro                 |
| Guglielmo <i>de Giso, cum suis parentibus</i>   | un denaro                 |
| Negro <i>Beuinus, cum suis parentibus</i>   | un denaro                 |
| Oberto Calvo, <i>cum suis parentibus</i>  | un denaro pavese          |
| Oberto notaio, <i>cum suis parentibus</i>   | un denaro                 |
| Pagano di Colomba   | due denari                |
| Pietro <i>Falesianus, cum suis parentibus</i>   | un denaro                 |
| Pietro Rubaldo, <i>cum suis parentibus</i>  | un denaro pavese          |
| Pietro <i>Rufus, cum suis parentibus</i>  | un denaro                 |
| gli eredi del prete Martino, <i>de monte de villa</i>   | due denari pavesi antichi |
| ancora gli eredi del prete Martino per il possesso<br>che avevano acquistato dagli uomini <i>de Serrino</i> | un denaro                 |
| Ricolfo, <i>cum suis parentibus</i>   | due denari antichi        |
| Romaldo, <i>cum suis parentibus</i>   | un denaro                 |
| Sigeprando  | un denaro                 |
| <i>Storelle</i>   | un denaro                 |

totale: 22 denari pavesi vecchi <sup>115</sup>.

<sup>115</sup> RA, p. 125. Come ritenne L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., p. 492, doveva trattarsi di denari pavesi vecchi, perché con questa moneta inizia l'elenco. Pertanto tale canone fu probabilmente fissato nell'XI secolo. Sembra che alcuni livellari abbiano ceduto le proprie concessioni al monastero di Santo Stefano, perché l'elenco è preceduto dalla frase: *Isti sunt qui dederunt libellarias archiepiscopi Sancto Stephano et non reddunt redditus quod debent reddere Curie archiepiscopi*, alla quale segue: *Carus Guercius cum parentibus suis*, Anselmo, figlio di Rainaldo *de Liprando*, e Rubaldo *de Valaura, cum cognato suo*; quindi segue la frase: *Isti dant pensionem*; quindi l'intitolazione *Isti sunt qui debent pensionem reddere domino archiepiscopo in curia Sancti Romuli*, la quale precede l'elenco.

Per lo stesso periodo il *Registro Arcivescovile* conserva un'altra lista di livellari della *curia* di San Romolo, le *pensiones* dei quali sono però computate in denari genovesi:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <i>Caluomus</i>   | tre denari                         |
| i canonici di San Lorenzo, <i>de terra iudicensi</i>  | tre denari                         |
| <i>Carus Guercius</i> , per sua moglie  | tre denari                         |
| <i>Falexanus</i>  | tre quartini di grano e tre denari |
| <i>Frascarolus</i>  | tre denari                         |
| <i>Grillomus</i>  | tre denari                         |
| <i>Gualmanus</i>  | tre denari                         |
| Guglielmo <i>de Giso</i>  | tre denari                         |
| <i>Iublam</i>   | tre denari                         |
| Martino <i>Teuci</i>  | tre denari                         |
| i monaci di Santo Stefano   | tre denari                         |
| <i>Natalones</i>  | tre denari                         |
| <i>Nauterius, qui stat a Vincimilium</i>  | tre denari                         |
| Negro <i>Beuim</i>  | tre denari                         |
| Oberto notaio, <i>cum parentibus suis</i>   | tre denari                         |
| <i>Paolengi</i>   | 6 denari                           |
| Pietro <i>Ruffus</i>  | tre denari                         |
| gli eredi del prete martino, <i>de monte de villa</i>   | 6 denari                           |
| ancora gli eredi del prete Martino per il possesso<br>che avevano acquistato dagli uomini <i>de Serrino</i> | tre denari                         |
| Rainaldo e Marino   | 6 denari                           |
| Rainaldo <i>Sear</i> , con Rolando  | tre denari                         |
| Ricolfo   | 6 denari                           |
| Sigeprando  | tre denari                         |
| <i>Storellus</i>  | tre denari                         |
|   | totale: 84 denari <sup>116</sup> . |

<sup>116</sup> RA, p. 126. Come ritenne L. T. BELGRANO, *Illustrazione* cit., pp. 493 e 594, l'intitolazione *Alio modo computantur hic*, che precede l'elenco, si riferisce al denaro genovese, perché il suo rapporto con il denaro pavese vecchio era proprio di tre a uno nel 1139-1141, quando iniziò la coniazione. Per i valori di queste monete cfr. P. F. CASARETTO, *La moneta genovese in confronto con le altre valute mediterranee nei secoli XII e XIII*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LV (1928), pp. 7-14 e 44-47.



## INDICE

### Studi

- ROMEO PAVONI, *Sanremo: da curtis a signoria feudale* 7
- FULVIO CERVINI, *Vox tonitruui tui in rota. Il rosone quattrocentesco di San Michele a Pigna* 61
- FIorenzo TOSO, *Polemiche linguistiche nella Taggia del secolo XVII* 91
- PAOLO GIACOMONE PIANA, *Il Colonnello Giovanni Battista Fenoglio. Un ufficiale di Ventimiglia nella Guerra di Successione Spagnola* 107
- ROGER BROCHIERO, *Contribution a l'etude du Patrimoine d'architecture sacree. La Sacra di San Michele de Turin* 123

### Archivio della memoria

- CHRISTIANE ELUÈRE - ROBERTO TRUTTALI, *Le parole e la memoria a Pigna* 145

### Cronache e strumenti

- LORENZO VIALE, *La cooperazione transfrontaliera italo-francese. Verso una Euroregione: Nizza-Cuneo-Imperia* 153



## Alliance Française della Riviera dei Fiori

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE

Rappresentante Ufficiale dell'Ambasciata di Francia a Roma

Via Martiri della Libertà, 1 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel. 0184 / 35 12 64 - Fax. 0184 / 35 25 68

Sedi distaccate, collegate ad attività correnti a: Imperia, Sanremo, Città e Paesi della costa ed entroterra delle Province di Imperia e Savona.

*L'Alliance Française della Riviera dei Fiori* svolge corsi serali di lingua francese; organizza conferenze e mostre, in collaborazione con i Comuni, su storia e cultura francese; promuove gite culturali in Francia. L'Alliance svolge intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di prossimità e il bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell'integrazione scolastica delle Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con il Provveditorato agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua francese dei Docenti delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi di classi e progetti pedagogici comuni. Quest'azione aiuta a sviluppare il nuovo Distretto Europeo franco-italiano, nel contesto della integrazione europea e della cooperazione transfrontaliera.

*L'Alliance Française della Riviera dei Fiori* gestisce, insieme al Centro Dipartimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il *Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica*, allestito nella Sede di Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per le lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.

*L'Alliance Française «Riviera dei Fiori»*, Associazione senza scopi di lucro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che hanno ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera, inoltre hanno l'esperienza dell'insegnamento agli adulti.

*L'Alliance*, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte le risorse pedagogiche e tecniche dell'insegnamento moderno delle lingue viventi: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio e video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.

*finito di stampare  
nel 1998  
brigati glauco  
via isocorte, 15  
tel. 714535*

*16164 genova-pontedecimo*